

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 gennaio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 luglio 2002, n. 0207/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative di soggetti che svolgono attività di formazione professionale nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 luglio 2002, n. 0208/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l'attività di supporto del piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 luglio 2002, n. 0209/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive regionali ai sensi del comma 63 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2002. Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 luglio 2002, n. 0210/Pres.

Regolamento per la fissazione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi di disposizioni normative concernenti il settore del turismo. Approvazione Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0218/Pres.

Legge regionale n. 23/2001 art. 4, comma 19. Regolamento concernente le procedure, modalità e termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0219/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 3, comma 6. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto tra i comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica. Approvazione Pag. 20

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 agosto 2002, n. 18-108/Leg.

Modificazioni del «Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4», emanato con decreto della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 agosto 2002, n. 19-109/Leg.

Regolamento per il funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 agosto 2002, n. 20-110/Leg.

Regolamento recante: «Modifiche alle competenze delle Strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7». Pag. 25

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 33.

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.
Pag. 26

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 21.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002. Pag. 52

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2002, n. 22.

Costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano Pag. 52

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2002, n. 23.

Ulteriore modifica alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). Pag. 53

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 agosto 2002, n. 18.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Pag. 53

LEGGE REGIONALE 26 agosto 2002, n. 19.

Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 8 aprile 1997, n. 7, concernente: «Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e 27 gennaio 1999, n. 2, concernente: «Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale», come modificate ed integrate dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 26 agosto 2002, n. 20.

Interventi a favore della viabilità rurale Pag. 58

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 14.

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie. Pag. 59

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2002, n. 15.

Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
Pag. 62

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 luglio 2002, n. 0207/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative di soggetti che svolgono attività di formazione professionale nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 «legge quadro in materia di formazione professionale», così come recepita dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 «Norme regionali in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 il cui art. 17 stabilisce che al fine di pervenire ad una disciplina organica in materia di formazione professionale risulta necessario provvedere anche alla ristrutturazione degli enti di formazione in modo da assicurare adeguati standard qualitativi definendo, al contempo, i criteri ed i principi che debbono essere utilizzati per riformare il sistema di formazione professionale regionale;

In conformità con i principi delineati rispettivamente nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 24 maggio 2001 («Accreditamento delle sedi formative e orientative per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale») nonché nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 25 maggio 2001, n. 166;

In attuazione del programma operativo dell'obiettivo 3 - 2000/2006 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che prevede - nell'ambito della misura C.1 e coerentemente con quanto concordato a livello di partenariato - la messa a regime del sistema di accreditamento dopo il 30 giugno 2003, con la conseguenza che dopo tale data nessun organismo non accreditato potrà essere destinatario di fondi comunitari;

Ravvisata necessità di avviare, in attuazione della normativa di cui sopra, le procedure per l'accreditamento delle strutture formative;

Considerato necessario predisporre un apposito regolamento di attuazione della normativa sopra citata, che viene allegato alla presente delibera costituendone parte integrante;

Precisato che per quanto riguarda l'Istituto dell'apprendistato trova applicazione la disciplina specifica di cui al decreto del presidente della giunta regionale 0168/Pres. del 6 giugno 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2255 del 28 giugno 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative dei soggetti che svolgono attività di formazione professionale nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Trieste, 9 luglio 2002

TONDO

Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative dei soggetti che svolgono attività di formazione professionale nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i requisiti per l'accreditamento delle sedi operative di enti, pubblici non territoriali o privati - d'ora in poi denominati soggetti, che gestiscono nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia interventi di formazione professionale finanziabili con risorse pubbliche.

2. La direzione regionale, può dettare ulteriori specificazioni negli avvisi di riferimento da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della regione.

3. L'accreditamento è rivolto ad introdurre standard predefiniti di qualità dei soggetti nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio della regione.

4. Ai fini del presente regolamento per il concetto di formazione professionale si fa riferimento a quanto disposto dalla legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982.

5. Il presente regolamento è altresì coerente con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e, in particolare, con:

a) il regolamento (CE) n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

b) il regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al fondo sociale europeo;

c) la decisione della commissione europea n. C(00)2076 del 21 settembre 2000 con la quale è stato approvato il programma operativo dell'obiettivo n. 3 - 2000-2006 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

d) la deliberazione giuntale n. 3216 del 23 ottobre 2000 di approvazione del complemento di programmazione dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

e) la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

f) la legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, recante norme in materia di formazione professionale;

g) la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, recante l'ordinamento regionale in materia di formazione professionale.

Art. 2.

Destinatari dell'accreditamento

1. Destinatari dell'accreditamento sono le sedi operative dei soggetti, ubicate nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. I soggetti devono avere i seguenti requisiti:

a) disporre di un atto costitutivo e di uno statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e/o registrata;

b) avere tra i propri fini istituzionali la formazione professionale;

c) essere senza scopo di lucro;

d) accettare il sistema di controlli pubblici;

e) dimostrare la propria affidabilità economico-finanziaria con le modalità descritte nell'art. 6, lettera B);

f) applicare il C.C.N.L. di riferimento per il personale dipendente ovvero le normative e gli accordi relativi alle forme flessibili di impiego per le sedi operative di cui si richiede l'accreditamento.

3. Le sedi operative devono avere i requisiti di seguito indicati:

a) disporre di capacità logistiche come descritte nel successivo art. 6, lettera A) e - se del caso - nell'art. 7;

b) disporre di una dotazione minima di personale così come previsto dall'art. 6, lettera C) e, se del caso, come previsto dall'art. 7;

c) aver maturato livelli di efficacia ed efficienza nelle attività pregresse come descritto nel successivo art. 6, punti D.1 e 0.2;

d) aver maturato e mantenere interazioni con il sistema istituzionale, sociale e produttivo locale nonché con il sistema scolastico e universitario e — con riguardo alla macrotipologia a) di cui al successivo art. 4 — con le famiglie degli allievi secondo standard predefiniti così come descritto nel successivo art. 6, lettera E).

4. Nel caso di iniziative formative che prevedano collegamenti con le istituzioni scolastiche o universitarie, con i servizi sanitari e/o con le imprese, l'accreditamento è richiesto esclusivamente per le sedi operative dei soggetti di cui all'art. 1.

5. Le Istituzioni scolastiche ed universitarie non sono considerate destinatarie del presente regolamento; peraltro, in presenza di specifici bandi regionali possono beneficiare dei finanziamenti pubblici.

Art. 3.

Soggetti esclusi dall'accreditamento

1. Non sono soggetti all'accreditamento:

- a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;
- b) le Aziende dove si realizzano le attività di stage e tirocinio;
- c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.

Art. 4.

Tipologie di accreditamento

1. Per ciascuna sede operativa è possibile richiedere l'accreditamento per una o più delle seguenti macrotipologie:

- a) prima formazione nell'ambito dell'obbligo formativo: comprende i percorsi previsti dalla legge n. 144/1999, articolo 68, comma 1 lettera b), realizzati nel sistema di formazione professionale;
- b) formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la istruzione formazione tecnica superiore prevista dalla legge n. 144/1999, art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
- c) formazione continua e prima formazione per adulti: destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione.

2. Alle sopra citate macrotipologie sono a loro volta riconducibili le tipologie formative di cui alla seguente tabella:

a) prima formazione nell'ambito dell'obbligo formativo, che comprende:

- 1. qualificazione di base post-obbligo scolastico;
- 2. specializzazione post-qualifica;
- 3. azioni integrative extracurricolari;
- 4. formazione permanente per gruppi omogenei;
- 5. formazione permanente con modalità individuali;
- 6. formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali;

b) formazione superiore, che comprende:

- 1. qualificazione superiore post-diploma;
- 2. qualificazione superiore post-laurea;
- 3. percorsi individuali per soggetti privi di occupazione;
- 4. formazione permanente per gruppi omogenei;
- 5. formazione permanente con modalità individuali;

6. formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali;

c) formazione continua e prima formazione per adulti, che comprende:

- 1. qualificazione di base abbreviata;
- 2. specializzazione post-qualifica;
- 3. azioni integrative extracurricolari;
- 4. percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato o di formazione/lavoro (limitatamente agli interventi a favore dei soggetti in contratto formazione lavoro);
- 5. formazione imprenditoriale di base;
- 6. formazione imprenditoriale avanzata;
- 7. aggiornamento;

- 8. riqualificazione professionale;
- 9. aggiornamento individuale per lavoratori dipendenti;
- 10. percorsi individuali per soggetti privi di occupazione;
- 11. formazione permanente per gruppi omogenei;
- 12. formazione permanente con modalità individuali;
- 13. formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 5.

Sedi operative e sedi didattiche

1. Per sede operativa si intende l'insieme delle risorse umane e strumentali finalizzate all'organizzazione, gestione ed erogazione del servizio di formazione professionale.

2. La fase di erogazione del servizio di formazione professionale può realizzarsi anche in luogo diverso dalla sede di organizzazione e gestione dello stesso, per essere effettuata in altra sede (aula, laboratorio, laboratorio informatico, ecc.) che può anche essere in uso non esclusivo (c.d. sede didattica).

3. Il soggetto può chiedere l'accreditamento per più sedi operative purché tutte rispondano ai requisiti di cui agli articoli 2, 6 e, se del caso, all'art. 7.

Art. 6.

Requisiti per l'accreditamento

1. I soggetti, le sedi operative e le sedi didattiche devono possedere - secondo le indicazioni successive ed ai fini del presente regolamento - oltre a quelli di cui al precedente art. 2, anche i seguenti requisiti:

A. CAPACITÀ LOGISTICHE

A.1 Adeguatezza dei locali

Disponibilità sia relativamente alla sede operativa che alla sede didattica (in quest'ultimo caso anche se in uso non esclusivo), ubicate nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di locali idonei rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi e antinfortunistica, rischi per la salute e misure di prevenzione nelle attività ivi svolte. In particolare per le stesse dovrà essere rispettata la seguente normativa:

decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 e decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 (antinfortunistica e igiene);

decreto legislativo n. 277/1991 (Piombo, amianto, rumore);

decreto legislativo n. 626/1994 come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996 (Sicurezza);

decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 (Direttiva macchine);

decreto legislativo n. 493/1996 (Segnaletica di sicurezza);

decreto legislativo n. 645/1996 (Sicurezza e igiene del lavoro lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento);

decreto ministeriale della pubblica istruzione n. 382/1998 (Sicurezza degli istituti scolastici);

decreto legislativo n. 25/2002 (Rischio chimico) ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Si potrà - ove pertinente - far riferimento, altresì, alle seguenti indicazioni specifiche attinenti all'edilizia scolastica:

circolare n. 154 del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 19 novembre 1996, ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dal decreto legislativo 242/1996, *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1996;

lettera circolare protocollo n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 del Ministero dell'interno decreto ministeriale 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» - Chiariamenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.;

decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1996;

lettera circolare protocollo n. 954/4122 sott. 32 del 17 maggio 1996 del Ministero dell'interno, «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni;

decreto ministeriale 18 marzo 1996 del Ministero dell'interno, «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 85 del 11 aprile 1996;

legge ordinaria del Parlamento n. 23 dell'11 gennaio 1996 «Norme per l'edilizia scolastica», *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1996;

decreto ministeriale del 26 agosto 1992 del Ministero dell'interno, «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;

circolare ministeriale n. 45 del 10 luglio 1986 del Ministro della sanità, «Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati»;

norma UNI 7713 «Arredamenti scolastici. Tavolini e sedie», pubblicata l'1 ottobre 1977 e approvata con decreto ministeriale 2 marzo 1978, *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 12 aprile 1978;

decreto ministeriale 18 dicembre 1975, «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica», *Gazzetta Ufficiale* Supplemento ordinario n. 29 del 2 febbraio 1976;

decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 del Ministero dei lavori pubblici, «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», *Gazzetta Ufficiale* Supplemento ordinario n. 145 del 23 giugno 1989.

Documentazione da produrre:

a) Relativamente a ciascuna sede - operativa e didattica - nonché per tutte le macrotipologie di cui all'art. 4, la domanda deve essere corredata da copia della documentazione specificata negli allegati A e B;

b) Ove previsto dall'avviso è data, tuttavia, la possibilità di differire la presentazione della sola documentazione di cui all'allegato B. In tal caso dovrà essere presentata, contestualmente alla domanda di accreditamento, una dichiarazione di impegno alla presentazione della stessa entro il termine previsto dall'avviso di riferimento.

A.2 Adeguatezza didattica

Disponibilità (anche in uso non esclusivo) di almeno n. 1 aula la cui superficie complessiva corrisponda a 1,96 m²/allievo, arredata tenendo conto eventualmente delle caratteristiche ergonomiche rilevabili dal decreto ministeriale 2 marzo 1978, *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 12 aprile 1978.

Si precisa che il numero minimo degli allievi da considerarsi non può essere inferiore a 12.

È altresì richiesto che le aule siano corredate di dotazioni didattiche coerenti ed adeguate alle attività formative che si intendono ivi erogare (lavagne luminose, lavagne a fogli mobili, proiettori ...).

Disponibilità — per i settori formativi di seguito evidenziati — di almeno n. 1 laboratorio con relativa strumentazione coerente con il settore formativo di riferimento.

In sede di valutazione sarà oggetto di apprezzamento la disponibilità di un numero congruo di aule, laboratori e laboratori informatici rispetto alla previsione quantitativa espressa in ore formative annuali (riferite all'anno solare o all'anno formativo) dell'attività che ciascuna sede operativa intende porre in essere nell'ambito dei singoli settori formativi.

I settori formativi sono quelli di seguito indicati:

Settori formativi	Necessità di laboratorio
Agricoltura e forestazione	SI
Pesca e acquacoltura	SI
Estrattivo	SI
Minerali non metalliferi	SI
Meccanica e metallurgia	SI
Elettricità, elettronica	SI
Chimica	SI
Edilizia	SI
Legno, mobili, arredamento	SI
Trasporti	NO
Grafica, fotografia, cartotecnica	SI
Artigianato artistico	SI
Alimentare	SI
Tessile	SI
Abbigliamento pelli	SI
Acconciatura, estetica	SI
Turismo	NO
Alberghiero	SI
Spettacolo, sport, mass media	NO
Lavoro d'ufficio	NO
Grafica, fotografia, cartotecnica	NO
Gestione aziendale	NO
Credito e assicurazioni	NO
Attività promozionali, pubblicità	NO

Nel caso in cui si tratti di settori formativi per i quali è prevista la dotazione di un laboratorio, la disponibilità dello stesso non sarà necessaria se l'attività realizzata sia di natura esclusivamente teorica e non anche pratica. In tal caso ne dovrà essere data contezza nell'apposita domanda.

Dovrà, altresì, essere indicato il titolo in base al quale si ha la disponibilità di aule/laboratori/laboratori informatici con specificazione delle risorse tecnologiche impegnate nonché della quantità e della disponibilità temporale delle strutture indicate come fruibili.

Documentazione da produrre:

a) Ove previsto dall'avviso, relativamente a ciascuna sede - operativa o didattica - la domanda deve essere corredata da copia della documentazione specificata negli allegati A) e B). È data, tuttavia, la possibilità di differire la presentazione della sola documentazione di cui all'allegato B. In tal caso dovrà essere presentata una dichiarazione di impegno alla presentazione della stessa entro il termine previsto dall'avviso di riferimento.

b) Autocertificazione contenente:

1. l'indicazione dei settori formativi;
2. la previsione quantitativa — per macrotipologia ed espressa in ore formative annuali (anno solare o anno formativo) — dell'attività che si reputa di essere in grado di porre in essere tenuto conto della propria struttura ed organizzazione; l'indicazione e descrizione delle aule con specificazione della superficie;
3. indicazione e descrizione delle eventuali biblioteche e del materiale disponibile;
4. l'indicazione dei laboratori con specificazione della superficie e del settore formativo di riferimento e loro breve descrizione ovvero la mancata necessità degli stessi ove si realizzi esclusivamente attività teorica.

A.3 Adeguatezza tecnologica

Disponibilità di attrezzature e strumenti aggiornati con lo stato attuale della tecnica e usualmente utilizzati nel settore formativo di riferimento.

Documentazione da produrre:

a) Relativamente a ciascuna sede - operativa e didattica - autocertificazione con indicazione dettagliata per ciascun settore formativo delle dotazioni di attrezzature e di strumenti disponibili nelle aule, nei laboratori, nei laboratori informatici

A.4 Congruità

La proporzione fra superficie utile ed allievi deve essere di almeno 1,96 m²/allievo per i laboratori ed i laboratori informatici, ove presenti, mentre per le biblioteche, ove presenti, tale proporzione deve essere di almeno 0,4 m²/allievo.

In relazione alla dotazione di personal computer nei laboratori informatici è necessario un rapporto di non meno di 1 personal computer ogni due allievi. I personal computer devono essere collegati in rete locale, multimediali, collegati ad internet.

Si precisa che, con riguardo a laboratori e laboratori informatici, il numero minimo degli allievi da considerarsi non può essere inferiore a 12.

Documentazione da produrre:

a) Relativamente a ciascuna sede - operativa e didattica - autocertificazione attestante l'eventuale presenza di biblioteche e di laboratori, con l'indicazione della superficie di detti locali nonché del numero e delle caratteristiche dei personal computer.

A.5 Casi particolari:

1. Qualora una sede operativa già accreditata per una o più delle macrotipologie di cui all'art. 4 intenda presentare progetti relativi a settori formativi per i quali la stessa non abbia già dimostrato il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti del presente articolo, dovrà inoltrare alla direzione procedente la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti stessi anche per tali settori formativi.

La presentazione dei progetti potrà avvenire solo dopo la positiva verifica della sussistenza di detti requisiti da parte della direzione regionale procedente.

2. Nel caso in cui sia stata rilasciata una certificazione di qualità ed ove pertinente, può essere allegata alla domanda di accreditamento apposita autocertificazione attestante punto per punto il possesso del/i requisito/i richiesti, con specificazione puntuale delle pagine di riferimento ove reperire i dati relativi.

B. SITUAZIONE ECONOMICA

B.1 Affidabilità economico-finanziaria del soggetto

1. Il soggetto che intende accreditare la sede operativa:

a) deve tenere la propria contabilità in modalità ordinaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973) e redigere i propri bilanci secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 127/1991 (bilancio in forma CEE);

b) deve allegare alla domanda di accreditamento:

copia degli ultimi due bilanci di esercizio corredati da un dettaglio di riclassificazione;

una situazione economico patrimoniale di data non anteriore a sei mesi alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) se dotato di un organo interno di controllo, deve presentare anche una relazione dello stesso organo di controllo interno, riferita ai documenti di cui al punto b).

2. Casi particolari:

a) I soggetti gestori di centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 76/1982 ed i soggetti che, negli anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già realizzato, anche in via non continuativa, attività formative approvate e finanziate dalla direzione regionale della formazione professionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, i quali non applicano la contabilità ordinaria e non dispongono di bilanci in forma CEE, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al punto a) del comma precedente entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. In relazione al presente regolamento i soggetti di cui al

comma precedente presentano la propria situazione economico patrimoniale aggiornata e comunque di data non anteriore al 31 agosto 2001 e, ove ne ricorrano i presupposti, la relazione dell'organo interno di controllo;

b) I soggetti la cui recente costituzione non consente loro di avere il primo e solo esercizio ovvero il secondo esercizio concluso, con la conseguenza che gli stessi non dispongono della documentazione richiesta nei precedenti punti a), b) e c) devono dichiarare di adottare una contabilità in modalità ordinaria e presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese e/o da intraprendere corredato da previsioni economico-finanziarie.

Ai soggetti di recente costituzione sono equiparati - nel caso in cui non dispongano della contabilità ordinaria - i soggetti che non hanno mai svolto attività di formazione professionale finanziate dalla direzione regionale della formazione professionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Documentazione da produrre:

a) Documenti secondo quanto previsto dal presente punto B.1.

B.2 Requisiti soggettivi del legale rappresentante e dei componenti dell'organo amministrativo.

1. Il legale rappresentante, i componenti dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione, comitato direttivo, comitato esecutivo ecc.) del soggetto che intende accreditare una o più sedi operative non devono — pena il diniego dell'accreditamento — aver subito condanne per i reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Tale previsione vale anche per quanti - per gli stessi reati - abbiano patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento o della condanna. Gli stessi non devono, altresì, essere stati dichiarati falliti e/o avere in corso una procedura fallimentare.

Documentazione da produrre:

a) Autocertificazione ovvero certificato del casellario giudiziale o altro documento idoneo a comprovare i requisiti di cui al presente punto B.2.

2. Il soggetto è tenuto a fornire alla direzione procedente tutte le informazioni ed i chiarimenti eventualmente dalla stessa richiesti in sede di esame della domanda di accreditamento.

C. DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

1. L'accreditamento è legato al possesso di risorse umane minime indispensabili per esercitare in modo qualificato e continuativo le funzioni strategiche, senza peraltro compromettere la flessibilità organizzativa.

2. Il soggetto per ciascuna sede operativa deve dimostrare:

a) la disponibilità, di un direttore con almeno 24 mesi, anche non continuativi, di significativa responsabilità nel campo della formazione e/o dei servizi alle imprese finanziati con risorse pubbliche;

E, inoltre, per ciascuna delle macrotipologie per le quali è richiesto l'accreditamento:

b) la disponibilità di almeno un soggetto da utilizzare nelle funzioni di coordinamento con almeno 24 mesi, anche non continuativi, di significativa esperienza nel campo della formazione e/o dei servizi alle imprese finanziati con risorse pubbliche;

c) la disponibilità di almeno un soggetto da utilizzare nelle funzioni di tutor con almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, di esperienza maturata nell'ambito di attività formative finanziate con risorse pubbliche.

3. Il soggetto deve, altresì, garantire per ciascuna delle macrotipologie per cui è richiesto l'accreditamento - la disponibilità di almeno un dipendente anche a tempo determinato e/o a tempo parziale, che svolga le funzioni di segreteria amministrativa.

4. Si precisa che tali requisiti devono essere posseduti dal soggetto al momento della presentazione domanda.

Documentazione da produrre:

a) Elenco relativo alla dotazione complessiva e curricula (anche relativamente al personale con esperienza inferiore ai ventiquattro mesi).

D.1/D. 2. EFFICACIA ED EFFICIENZA

I. I presenti indicatori non vengono presi in considerazione relativamente alla formazione per apprendisti e per soggetti svantaggiati.

D.1 EFFICACIA

a) *Livello di attuazione: Ore corso effettuate/Ore corso previste.*

Per «ore corso effettuate» si intende la durata complessiva, in ore, del corso di formazione realizzato.

Per «ore corso previste» si intendono le ore di corso complessive approvate a preventivo e finanziate dalla direzione regionale della formazione professionale.

Modalità di valutazione:

Per ciascuna delle macrotipologie di cui all'art. 4, scostamento percentuale tra le ore corso effettuate e le ore corso previste come sopra definite, con riferimento al biennio di riferimento.

Documentazione da produrre:

a) Tabella riassuntiva autocertificata in cui dovranno essere indicati il numero totale (relativo al biennio di riferimento) delle ore corso effettuate ed il numero totale (relativo al biennio di riferimento) di quelle previste per ciascuna delle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché lo scostamento percentuale tra i suddetti totali.

b) Livello di abbandono: allievi che abbiano frequentato almeno il 51% dell'intervento/allievi iscritti (allievi indicati nel Mod. FP7).

Modalità di valutazione:

Scostamento percentuale - nel biennio di riferimento - tra numeri di allievi che abbiano frequentato almeno il 51% dell'intervento e allievi iscritti per ciascuna delle macrotipologie di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Documentazione da produrre:

a) Tabella riassuntiva autocertificata in cui dovranno essere indicati il numero totale (relativo al biennio di riferimento) di allievi che abbiano frequentato il 51% dell'intervento e il numero totale (relativo al biennio di riferimento) degli allievi iscritti (allievi indicati nel Mod. FP7) per ciascuna delle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché lo scostamento percentuale tra i suddetti totali.

c) Livello di successo formativo

1. Con riferimento ai corsi che prevedono il rilascio di una qualifica finale: n. allievi qualificati/n. allievi iscritti (allievi indicati nel Mod. FP7).

2. Con riferimento ai corsi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza: n. allievi ammessi all'esame/n. allievi iscritti (allievi indicati nel Mod. FE7).

Modalità di valutazione:

Scostamento percentuale - nel biennio di riferimento - tra n. allievi qualificati e n. allievi iscritti e - rispettivamente - tra n. di allievi ammessi e n. di allievi iscritti per ciascuna delle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Documentazione da produrre:

a) Tabella riassuntiva autocertificata in cui dovranno essere indicati:

1. per i corsi che prevedono il rilascio di una qualifica finale: il numero totale (relativo al biennio di riferimento) degli allievi qualificati per ciascuna delle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento e il numero totale (relativo al biennio di riferimento) di allievi iscritti (allievi indicati nel Mod. FP7), nonché lo scostamento percentuale tra i suddetti totali.

2. Per i corsi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza: il numero totale (relativo al biennio di riferimento) degli allievi ammessi all'esame per ciascuna delle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento e il numero totale (relativo al biennio di riferimento) di allievi iscritti (allievi indicati nel Mod. FP7), nonché lo scostamento percentuale tra i suddetti totali.

D.2 Efficienza

I. I seguenti criteri trovano applicazione solamente nel caso di interventi riguardanti il FSE.

a) Livello di spesa: Costo complessivo ammesso a rendiconto/costo complessivo approvato a preventivo

Modalità di valutazione:

Scostamento percentuale - nel biennio di riferimento - tra costo complessivo ammesso a rendiconto e costo complessivo approvato a preventivo per ciascuna delle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Documentazione da produrre:

a) Tabella riassuntiva autocertificata in cui dovranno essere indicati, il costo totale ammesso a rendiconto (relativo al biennio di riferimento) e il costo totale approvato a preventivo (relativo al biennio di riferimento) per le macrotipologie di cui all'art. 4, lettere b) e c) del presente regolamento, nonché lo scostamento percentuale tra i suddetti totali.

b) Costo allievo: costo totale ammesso a rendiconto/ti, allievi iscritti (allievi indicati nel modello FP7).

Modalità di valutazione:

Scostamento percentuale - nel biennio di riferimento - dovuto al rapporto intercorrente tra il costo totale ammesso a rendiconto e il n. di allievi iscritti e l'analogo rapporto relativo alle medesime voci esposte a preventivo, per le macrotipologie di cui all'art. 4, lettere b) e c) del presente regolamento.

Documentazione da produrre:

a) Tabella riassuntiva autocertificata in cui dovranno essere indicati, il costo totale ammesso a rendiconto (relativo al biennio di riferimento) ed il numero totale (relativo al biennio di riferimento) degli allievi iscritti (allievi indicati nel modello FP7) nonché le medesime voci esposte a preventivo per le macrotipologie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del presente regolamento, e lo scostamento percentuale tra i suddetti totali.

c) Costo allievo formato: costo totale ammesso a rendiconto/ri allievi formati.

Per allievi formati si intende:

1. nel caso di corsi che prevedono il rilascio di una qualifica finale: il numero degli allievi qualificati.

2. nel caso di corsi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza: gli allievi ammessi all'esame.

Modalità di valutazione:

Scostamento percentuale - nel biennio di riferimento - dovuto al rapporto tra il costo totale ammesso a rendiconto e il numero di allievi formati e l'analogo rapporto relativo alle medesime voci esposte a preventivo, per le macrotipologie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del presente regolamento.

Documentazione da produrre:

a) Tabella riassuntiva autocertificata in cui dovranno essere indicati, il costo totale (relativo al biennio di riferimento) ammesso a rendiconto ed il numero totale (relativo al biennio di riferimento) degli allievi formati, nonché le medesime voci esposte a preventivo per le macrotipologie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del presente regolamento, e lo scostamento percentuale tra i suddetti totali.

2. Per biennio di riferimento si intende il biennio 1998-1999 con riferimento ai corsi conclusi nel biennio stesso. Per i corsi non ultimati in tale biennio dovranno essere forniti i dati del biennio più recente e prossimo a quello di riferimento. L'attività - nell'ambito del biennio di riferimento - deve essere continuativa.

E. SISTEMA DI RELAZIONI

a) Relazioni con il sistema istituzionale locale e con il sistema dei soggetti sociali operanti sul territorio regionale.

Per ciascuna sede operativa, il soggetto deve dimostrare di possedere relazioni con il sistema istituzionale locale (gli uffici per l'impiego operanti sul territorio regionale, le province, i comuni, le camere di commercio) nonché relazioni con il sistema dei soggetti

sociali operanti in territorio regionale (associazioni sindacali e datatoriali, enti bilaterali, ordini professionali, associazioni socio-culturali no profitti, ecc.).

Modalità di valutazione:

1. Per la macrotipologia di cui all'art. 4, lettera a):

dimostrazione di incontri con cadenza annuale con un soggetto istituzionale e un soggetto sociale.

2. Per le macrotipologie di cui all'art. 4, lettere b) e c) - quest'ultima relativamente ai soli soggetti disoccupati:

dimostrazione di incontri con cadenza semestrale con un soggetto istituzionale ed un soggetto sociale.

Documentazione da produrre:

a) All'atto della domanda di accreditamento dovrà essere presentata copia della documentazione formale relativa (lettera, incarico, verbale, protocollo, ecc.).

b) Relazioni con il sistema produttivo:

Per ciascuna sede operativa, il soggetto deve dimostrare di possedere relazioni con aziende disponibili ad ospitare allievi in stage e relazioni con aziende per l'affidamento di commesse formative.

Modalità di valutazione:

1. Per tutte le macrotipologie di cui all'art. 4:

l'esistenza e la consistenza di un archivio di aziende disponibili ad accogliere gli allievi in stage.

2. Per la macrotipologia di cui all'art. 4 lettera c):

l'esistenza e la consistenza di un archivio di associazioni di categoria, ordini professionali ed aziende disponibili a commissionare alla struttura interventi formativi per le proprie necessità.

Documentazione da produrre:

a) Relazione illustrativa dei contatti avviati con le aziende disponibili ad accogliere gli allievi in stage e/o con associazioni di categoria, ordini professionali ed aziende disponibili a commissionare alla struttura interventi formativi per le proprie necessità.

c) Relazioni con il sistema scolastico e/o universitario.

Per ciascuna sede operativa, il soggetto deve dimostrare, in relazione alle macrotipologie di cui all'art. 4, lettere a), b) e c) - quest'ultima limitatamente alla prima formazione per adulti - di possedere delle relazioni formali con il sistema scolastico e/o universitario regionale.

Modalità di valutazione:

Per tutte le macrotipologie di cui all'art. 4:

l'esistenza e la consistenza di una rete di relazioni avviate con il sistema scolastico e/o universitario regionale.

Documentazione da produrre:

a) Relazione attestante la rete di contatti avviati con il sistema scolastico e/o universitario regionale;

d) Relazioni con le famiglie degli allievi

Per ciascuna sede operativa e per la sola macrotipologia di cui alla lettera a) dell'art. 4, il soggetto deve dimostrare di possedere delle relazioni con le famiglie degli allievi in obbligo formativo.

Modalità di valutazione:

Per la macrotipologia di cui all'art. 4 lettera a):

l'esistenza e la consistenza di relazioni avviate con le famiglie degli allievi in obbligo formativo.

Documentazione da produrre:

a) Relazione illustrativa dei contatti avviati con le famiglie degli allievi in obbligo formativo.

Art. 7.

Ambiti speciali

1. In caso di attività formativa rivolta esclusivamente a soggetti disabili e ad altre utenze svantaggiate in aggiunta ai requisiti generali di cui all'art. 6, si richiedono i requisiti previsti dal presente articolo.

2. Per gli ambiti speciali non vengono, tuttavia, presi in considerazione gli indicatori relativi ad efficacia ed efficienza, conformemente a quanto disposto dall'art. 6, punto D.1/D.2, comma 1.

3. Per soggetti disabili o altre utenze svantaggiate rientranti nel concetto di «ambiti speciali» si intendono le seguenti categorie:

a) portatori di handicap fisico;

b) portatori di handicap mentale;

c) persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore);

d) extracomunitari;

e) nomadi;

f) appartenenti a minoranza etnica;

g) tossicodipendenti;

h) ex tossicodipendenti;

i) detenuti;

j) ex detenuti;

k) soggetti drop-out;

l) altre eventuali categorie da specificare in sede di presentazione della domanda.

A. CAPACITÀ LOGISTICHE.

A.1 Adeguatezza dei locali.

In caso di prima formazione nell'ambito dell'obbligo formativo per soggetti disabili o svantaggiati la disponibilità di aree ricreative ovvero di strutture proprie, o di terzi, sportive e/o di riabilitazione fisica.

Documentazione da produrre:

a) autocertificazione attestante la disponibilità di quanto sopra richiesto corredata da una breve descrizione delle aree ricreative e/o delle strutture sportive e/o di riabilitazione fisica.

A.2 Adeguatezza didattica.

1. Per attività formative riconducibili a ciascuna delle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento, rivolte a soggetti disabili, la disponibilità di aule, laboratori, laboratori informatici e dotazioni didattiche adeguate in rapporto alla disabilità dell'utenza interessata.

2. Nel caso in cui sia stata rilasciata una certificazione di qualità si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, lettera A5, punto 2.

Documentazione da produrre:

a) autocertificazione attestante la disponibilità - per ciascuno dei settori formativi elencati nel precedente art. 4 - di aule, dotazioni didattiche, laboratori, laboratori informatici con relativa strumentazione aggiornata allo stato attuale della tecnica e usualmente utilizzata nel settore formativo di riferimento, in numero congruo rispetto all'utenza di riferimento e alla previsione quantitativa (espressa in ore formative annuali) dell'attività che ciascuna sede operativa intende porre in essere.

C. DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE.

In caso di attività formativa rivolta esclusivamente a soggetti disabili e ad altre utenze svantaggiate è necessario che il/i tutor siano in possesso di una preparazione e di una formazione metodologica e psicopedagogica di almeno 24 mesi, anche non continuativi, maturata nell'ambito di attività formative finanziate con risorse pubbliche in relazione all'utenza di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

E. SISTEMA DI RELAZIONI.

a) Relazioni con il sistema istituzionale locale e con il sistema dei soggetti sociali operanti sul territorio regionale.

Per ciascuna sede operativa, il soggetto deve dimostrare di possedere, oltre al sistema di relazioni di cui all'art. 6, punto E, lettera a) anche relazioni con le aziende per i servizi socio-sanitari.

Modalità di valutazione:

dimostrazione di incontri periodici con i servizi competenti in materia.

Documentazione da produrre:

a) all'atto della domanda di accreditamento dovrà essere presentata copia della documentazione formale relativa (lettera, incarico, verbale, protocollo, ecc.).

Art. 8.

Domanda di accreditamento

1. Ciascun soggetto interessato ad ottenere l'accreditamento della o delle proprie sedi operative per una o più delle macrotipologie di cui all'art. 4, deve presentare la relativa domanda in bollo - ove dovuto - compilando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione e seguendo le indicazioni fornite dall'avviso di riferimento.

2. Nel caso di esenzione dall'imposta di bollo è necessaria l'indicazione della norma di riferimento.

3. Nella domanda deve essere indicato l'eventuale possesso di una certificazione del sistema di qualità unitamente al nominativo dell'organismo che lo ha rilasciato.

4. Ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata sia in forma cartacea sia su supporto informatico.

5. Ai fini della valutazione farà fede la documentazione cartacea.

6. I soggetti interessati ad accreditare più sedi operative presentano un'unica domanda articolata in più parti.

7. La modulistica deve essere compilata in tutte le parti di pertinenza e le pagine che la compongono devono risultare correttamente numerate in ordine progressivo.

8. La domanda, unitamente alla documentazione specifica prevista, deve pervenire perentoriamente alla direzione regionale procedente entro i termini stabiliti dall'avviso; nel caso di invio a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

9. È fatto obbligo ai soggetti interessati di adeguarsi alle eventuali procedure informatizzate adottate dalla regione per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Procedimento per il rilascio dell'accreditamento

Tutte le domande di accreditamento pervenute alla direzione regionale della formazione professionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento e, nel dettaglio, dall'avviso di riferimento, sono oggetto di verifica di ammissibilità e, ove ammesse, di successiva valutazione.

Il procedimento che porta al rilascio dell'accreditamento, ove accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 si svolge in due fasi:

fase 1: verifica istruttoria consistente nell'esame della documentazione prodotta.

La direzione regionale della formazione professionale procede alla valutazione della completezza e della congruenza della documentazione pervenuta.

fase 2: verifica in loco consistente nell'accertamento della conformità e dell'operatività rispetto ai requisiti prescritti.

Nei confronti delle sedi operative e delle relative sedi didattiche di cui sia stata constatata la completezza e conformità della documentazione prevista, la direzione regionale della formazione professionale - direttamente o avvalendosi di organismi esterni specializzati all'uopo incaricati - effettua il c.d. «auditing in loco» al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Tali organismi esterni dovranno comunque garantire la loro indipendenza o «terzietà» rispetto ai soggetti presso i quali effettuare gli «auditing».

3. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento si conclude entro il termine massimo di sette mesi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. Nel rispetto di tale termine massimo, gli specifici avvisi potranno stabilire termini diversi.

4. Ove necessario, l'ufficio competente provvede a richiedere - con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione - la documentazione e/o le informazioni integrative, con contestuale sospensione del termine per la conclusione della relativa istruttoria.

5. Entro dieci giorni dalla richiesta, l'interessato è tenuto a fornire la documentazione e/o le integrazioni richieste.

6. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla presentazione della domanda perfezionata ed è prorogato di ulteriori venti giorni.

7. L'esame della documentazione allegata alla domanda di accreditamento e delle evidenze oggettive accertate in sede di «auditing in loco» avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di privacy.

Art. 10.

Valutazione

1. Il punteggio massimo attribuibile per ottenere l'accreditamento è di 100. La soglia minima per il riconoscimento dell'accreditamento è fissata tra i 50 e gli 80 punti. L'avviso individua la soglia minima richiesta per l'utile collocazione in graduatoria e stabilisce i punteggi massimi attribuibili ai requisiti di cui al successivo punto 4 del presente articolo, nell'ambito delle fasce di oscillazione indicate a fianco di ciascuna di esse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il riconoscimento dell'accreditamento per ambiti speciali, fatto salvo che il limite massimo attribuibile in tale caso è di 60, mentre la soglia minima per il riconoscimento dell'accreditamento è fissata tra 30 e 48 punti.

3. Analoga disciplina vale per il riconoscimento dell'accreditamento provvisorio, fatto salvo che il limite massimo attribuibile in tale caso è di 55, mentre la soglia minima per il riconoscimento dell'accreditamento è fissata tra 28 e 44 punti.

4. La valutazione terrà conto dei seguenti requisiti:
capacità logistiche: max punti 20.

La stessa tiene conto dei seguenti aspetti:

a) disponibilità quantitativa di aule, laboratori, laboratori informatici, biblioteche ... (c.d. sede didattica), in via esclusiva ovvero condivisa con terzi, con relativa strumentazione, coerente con il/i settore/i formativo/i in cui la sede sarà operativa;

b) coerenza tra la disponibilità quantitativa di aule, laboratori, laboratori informatici, biblioteche ... in relazione alla previsione quantitativa - per macrotipologia ed espressa in ore formative annuali (anno solare o anno formativo) - dell'attività che si reputa di essere in grado di porre in essere tenuto conto della propria struttura ed organizzazione;

c) quantità e qualità delle attrezzature e degli strumenti disponibili da utilizzare nel settore formativo di riferimento, avuto riguardo a quelli normalmente in uso nel sistema produttivo locale.

situazione economica: max punti 10.

La stessa tiene conto dei seguenti aspetti:

modalità di tenuta della contabilità;

consistenza patrimoniale.

dotazione minima di personale: max punti 25.

a) Per la macrotipologia di cui all'art. 4, lettera a):

Disponibilità nell'organico del soggetto richiedente, con riferimento alla sede operativa di cui si chiede l'accreditamento, di personale in rapporto stabile dotato di competenze coerenti con i settori formativi nei quali si intende operare;

b) per tutte le macrotipologie di cui all'art. 4:

quantità ed esperienza del personale disponibile - in relazione alla previsione quantitativa - per macrotipologia ed espressa in ore formative annuali (anno solare o anno formativo) - dell'attività che si reputa di essere in grado di porre in essere tenuto conto della propria struttura ed organizzazione.

Efficacia ed efficienza (esclusi i soggetti di cui agli articoli 7 e 13): max punti 40.

Scostamento percentuale tra le voci indicate all'art. 6 al punto III, lettere a), b) e c), nonché al punto D.2 lettere a), b) e c) in relazione alle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Sistema di relazioni (esclusi i soggetti di cui all'art. 13): max punti 5.

Quantità e qualità del sistema di relazioni riferibile a ciascuna sede operativa, distinto in relazione alle macrotipologie di cui all'art. 4 del presente regolamento, ed ai singoli settori formativi nei quali la sede intende operare.

Art. 11.

Esito del procedimento

1. Dell'esito del procedimento di verifica viene data comunicazione ai soggetti richiedenti.

2. Il procedimento di cui sopra, può condurre a due esiti:

1) accreditamento delle sedi operative: per le sedi operative che abbiano superato positivamente il procedimento di cui sopra.

L'esito positivo sarà formalizzato con apposito decreto della direzione procedente.

Sarà, altresì, fornita l'evidenza delle eventuali carenze riscontrate in fase di verifica in loco. In tal caso sarà indicato un termine entro il quale si dovrà provvedere alla regolarizzazione delle summenzionate carenze.

2) Diniego dell'accreditamento: per le sedi operative che non abbiano superato positivamente il procedimento di cui sopra.

L'esito negativo sarà formalizzato con apposito decreto della direzione procedente.

Sono, altresì, comunicate le situazioni che hanno comportato il diniego dell'accreditamento.

Art. 12.

Durata e validità dell'accreditamento

1. L'accreditamento ha, di norma, validità per tre anni dalla data del rilascio.

2. Annualmente, entro il giorno 31 marzo, ogni soggetto che abbia ottenuto l'accreditamento per una o più sedi operative, deve autocertificare il mantenimento, per ciascuna di esse, dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento.

3. Lo stesso soggetto è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla direzione procedente di tutte le modifiche relative alle proprie caratteristiche, onde consentire alla direzione stessa di valutare il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'accreditamento di una o più sedi operative.

4. Rimane salva la facoltà per la direzione procedente di effettuare verifiche sulla sussistenza effettiva dei requisiti così attestati, anche in sinergia con le attività ispettive e rendicontali, nonché con le azioni di monitoraggio previste nell'ambito dell'attività regionale di formazione professionale.

5. Le sedi operative accreditate sono inserite in un apposito elenco regionale che verrà aggiornato e pubblicato periodicamente nel *Bollettino ufficiale* della Regione. In esso si dà conto dei termini di validità temporale dell'accreditamento nonché, se del caso, delle eventuali situazioni di non conformità ai requisiti di cui al presente regolamento.

6. Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento delle sedi operative nell'apposito elenco nazionale.

Art. 13.

Accreditamento provvisorio

1. I soggetti di recente costituzione - di cui al precedente art. 6, punto B1, comma 2, allinea 2 ovvero; quelli che non abbiano mai realizzato attività formativa finanziata dalla direzione regionale della formazione professionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia possono richiedere l'accreditamento provvisorio dimostrando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 6 punti A (capacità logistiche), B (Situazione economica) e C (dotazione minima di personale) e se del caso - anche quelli di cui all'art. 7, punti A e B.

2. Agli stessi potrà così essere riconosciuto un accreditamento provvisorio per la durata di due anni durante i quali sarà attivata dalla direzione procedente una verifica dei primi risultati raggiunti, previo adeguamento alle previsioni di cui all'art. 6, punto B1 - situazione economica - e produzione della documentazione richiesta per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, punti D (efficacia ed efficienza) ed E (sistema di relazioni), se del caso anche per quanto previsto a riguardo dall'art. 7, punto E per gli ambiti speciali;

3. A fronte dell'esito positivo delle verifiche effettuate l'accreditamento potrà essere prorogato, sempre in via provvisoria, per un ulteriore anno.

4. La mancata produzione della documentazione richiesta ovvero la valutazione negativa della stessa da parte della direzione procedente potrà comportare la decadenza dell'accreditamento.

5. La direzione procedente provvederà ad inserire le sedi operative accreditate provvisoriamente in una apposita sezione dell'elenco regionale di cui al punto 5 del precedente art. 12.

Art. 14.

Revoca dell'accreditamento

1. In caso di riscontrata difformità ovvero di mutamenti delle condizioni dei requisiti che hanno determinato la concessione dall'accreditamento la direzione procedente richiede al soggetto, con apposito provvedimento, di sanare la situazione di irregolarità indicando, di volta in volta, il termine entro il quale il soggetto stesso deve provvedere.

2. Decorso il termine di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, la direzione procedente provvede, con ulteriore atto, alla revoca dell'accreditamento per la sede operativa interessata relativamente alla/e macrotipologia/e oggetto di perdurante irregolarità.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del conseguente decreto del presidente della regione.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA DOMANDA
(CAPACITÀ LOGISTICHE)

Argomento	Documento richiesto	Riferimento legislativo e/o normativo
Generale	Titoli attestanti la disponibilità di ciascuno dei locali dichiarati nella domanda.	Contratto di compravendita, di locazione o di comodato. Il titolo, nel caso di locazione o comodato, deve chiaramente descrivere i locali, riportare la durata, la data di stipula e di scadenza. Per le strutture in uso non esclusivo dovrà essere indicata la disponibilità temporale delle stesse. Ad esso devono essere allegati i documenti di riconoscimento dei firmatari. (Nel caso in cui il comodato viene concesso da chi è conduttore occorre allegare anche il contratto di locazione registrato).
	Planimetria dei locali con destinazione d'uso (aula, laboratorio, ufficio, biblioteca, etc), superficie e capienza massima con timbro e firma di tecnico abilitato.	
	Certificato di agibilità della struttura.	T.U.LL.SS e successive modificazioni D.P.R. 22/5/1994 n° 425
	Dichiarazione del datore di lavoro del numero di lavoratori occupati, subordinati o ad essi equiparati.	
Adempimenti	Nomina addetti SPP con accettazione.	D.Lgs. 626/94
	Attestazione competenze professionali RSPP.	
	Nomina medico competente con accettazione.	
	Documentazione di qualifica professionale del medico competente.	
	Dichiarazione avvenuta elaborazione del documento di valutazione dei rischi aziendali e custodia in originale.	
	Nomina addetti antincendio e pronto soccorso con accettazione.	
	Dichiarazione avvenuta elaborazione del piano di emergenza.	
	Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP).	D.P.R. 26/5/59 n° 689 D.M. 16/2/82 Legge 7/12/84 n° 818 D.P.R. 29/7/86 n° 577 D.L. 27/8/94 n° 514 D.M. 26/8/92 Legge 26/7/65 n° 966 Legge 18/7/80 n° 406 D.M. 10/3/98

	Dichiarazione di conformità degli Impianti elettrici con allegato Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. della Ditta installatrice.	Legge 5/3/90 n° 46 D.P.R. 447/91 Legge 1.3.68 n° 186 D.L. 23/5/1995
	Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto di terra.	D.P.R. 547/55 D.M. 18/12/75 Legge 597/82 D.I. 23/12/1982 D.P.R. 21/10/2001 n°462
	Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.	D.P.R. 547/55 D.M. 18/12/75 D.P.R. 26/5/59 n° 689 Legge 597/82 D.I. 23/12/1982 D.P.R. 21/10/2001 n° 462
	Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione degli impianti di sollevamento prima della messa in servizio.	D.M. 12/9/1959
	Denuncia dell'avvenuta installazione di recipienti in pressione.	D.M. 21/5/1974
	Denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione degli impianti di riscaldamento.	D.M. 1/12/75 Legge 9/1/1991 n° 10 DPR 26/8/1993 n° 412
	Autorizzazione sanitaria per la preparazione e la somministrazione di pasti se all'interno dell'edificio è presente una mensa.	Legge 30/4/1962 n° 283 e suo regolamento d'esecuzione. Legge 30/4/62 n° 283 D.P.R. 26/3/1980 n° 327
	Adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche.	Legge 30/7/71 n° 118 D.P.R. 27/4/78 n° 384 Legge 9/1/89 n° 13 Legge 5/12/92 n° 104 D.M. 14/6/89 n° 236 D.Lgs 19/9/94 n° 626 D.Lgs 19/3/96 n° 242
	Certificazione di conformità CE per tutte le attrezzature (quando applicabile).	D.P.R. 24/7/96 n° 459

Argomento	Documento richiesto	Riferimento legislativo e/o normativo
Adempimenti D.Lgs. 626/94	Attestazione della partecipazione al corso adde- tti antincendio e pronto soccorso.	D.Lgs. 626/94
	Nomina RLS con accettazione.	
	Attestazione della partecipazione al corso per RLS.	
Antincendio	Dichiarazione di conformità degli impianti antincendio con allegato certificato di iscri- zione C.C.I.A.A. della ditta installatrice.	Legge 5/3/90 n° 46 D.P.R. 447/91 D.L. 23/5/1995
	Documentazione sulle modalità di verifica pe- riodica dei dispositivi antincendio.	
Impianti elettrici	Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche con allegato certificato di iscrizione C.C.I.A.A. della ditta installatrice.	Legge 5/3/90 n° 46 D.P.R. 447/91 Legge 1/3/68 n° 186 D.L. 23/5/1995
	Dichiarazione di conformità degli impianti radiotelevisivi ed elettronici con allegato cer- tificato di iscrizione C.C.I.A.A. della ditta in- stallatrice.	Legge 5/3/90 n° 46 D.P.R. 447/91 Legge 1/3/68 n° 186 D.L. 23/5/1995
Impianti di sollevamento	Dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento con allegato certificato di iscri- zione C.C.I.A.A. della ditta installatrice (ascensori, montacarichi, ecc.).	Legge 5/3/90 n° 46 D.P.R. 447/91 Legge 1/3/68 n° 186 D.L. 23/5/1995 D.P.R. 30/4/1999 n° 162
	Verifiche periodiche impianti di sollevamen- to.	D.P.R. 547/55
	Verifiche periodiche recipienti in pressione.	D.M. 21/5/1974 D.Lgs. 626/94
	Dichiarazione di conformità degli impianti di riscaldamento con allegato certificato di iscrizione C.C.I.A.A. della ditta installatrice.	Legge 5/3/90 n° 46 D.P.R. 447/91 Legge 1/3/68 n° 186 D.L. 23/5/1995
	Dichiarazione di conformità degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas con allegato certificato di iscrizione C.C.I.A.A. della ditta installatrice.	Legge 5/3/90 n° 46 D.P.R. 447/91 Legge 1/3/68 n° 186 D.L. 23/5/1995
	Dichiarazione di conformità degli impianti idrosanitari con allegato certificato di iscri- zione C.C.I.A.A. della ditta installatrice.	Legge 5/3/90 n° 46 D.P.R. 447/91 Legge 1/3/68 n° 186 D.L. 23/5/1995
	Valutazione di esposizione al rumore nei la- boratori.	D.Lgs 5/8/91 n° 277
	Valutazione impatto acustico verso l'esterno.	Legge 447/95
	Documentazione attestante la disponibilità delle attrezzature dichiarate (computer, at- trezzature di laboratorio, ecc.).	
	Atti relativi alla fornitura di locali idonei per l'attività di medicina scolastica.	D.P.R. 11/2/61 n° 264 D.P.R. 22/11/67 n° 1518
	Atti di attestazione dell'avvenuta certifica- zione di qualità.	ISO 9000

Visto, il presidente: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 luglio 2002, n. 0208/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l'attività di supporto del piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 0386/Pres. del 16 ottobre 2001, con il quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l'attività di supporto nell'esecuzione del piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre»;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del succitato regolamento che stabiliscono rispettivamente i criteri per l'assegnazione e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Ritenuto di dover semplificare il procedimento amministrativo previsto dai citati articoli 2 e 3;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2144 del 21 giugno 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa indicate, sono approvate le modifiche agli articoli 2 e 3 del regolamento per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l'attività di supporto nell'esecuzione del piano regionale annuale di profilassi della rabbia silvestre, approvato con decreto n. 0386/Pres. del 16 ottobre 2001 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 luglio 2002

TONDO

ALLEGATO

Art. 1.

1. Gli articoli 2 e 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0386/Pres. del 16 ottobre 2001 vengono sostituiti dai seguenti:

«Art. 2 (*Criteri di assegnazione dei contributi*). — 1. I contributi vengono concessi, nei limiti della disponibilità di bilancio per l'anno cui l'attività si riferisce, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il 50% della disponibilità di bilancio è ripartito in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia;

b) il restante 50% della suddetta disponibilità è ripartito in relazione ai contingenti massimi di carcasse di volpi da consegnare all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, come di seguito fissati:

Provincia	Contingente
Udine	n. 90
Pordenone	n. 55
Gorizia	n. 30
Trieste	n. 25».

«Art. 3 (*Modalità di concessione ed erogazione dei contributi*). —

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi alle province entro sessanta giorni dall'esecutività della D.G.R. di programma annuale, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

a) la quota parte di cui all'art. 2, lettera a), è erogata contestualmente alla concessione;

b) la quota parte di cui all'art. 2, lettera b) è erogata successivamente alla presentazione da parte di ciascuna provincia del rendiconto di cui al comma 3 ed è correlata al numero di carcasse di volpi effettivamente consegnate all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

3. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del piano regionale annuale di riferimento di cui all'art. 1, ciascuna provincia dove presentare alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, a titolo di rendiconto, la dichiarazione prescritta dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, corredata da una relazione sull'attività svolta, che attesti anche il numero delle carcasse di volpi consegnate all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.».

Art. 2.

Limitatamente ai contributi per l'anno 2001 la direzione regionale della sanità e politiche sociali provvede ad effettuare, ove necessario, il conguaglio fra l'importo concesso ed erogato per lo stesso anno a favore di ciascuna provincia e quello spettante in relazione al numero delle carcasse di volpi effettivamente consegnate all'Istituto zooprofilattico sperimentale, fermo restando che detto conguaglio sarà determinato tenendo conto del numero massimo di carcasse di volpi previsto dal contingente fissato dalla normativa regolamentare previgente.

Visto, il presidente: TONDO

02R0712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 luglio 2002, n. 0209/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive regionali ai sensi del comma 63 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, ai sensi dell'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la giunta regionale, con deliberazione n. 2235 del 28 giugno 2002 ha determinato i criteri per l'erogazione di un finanziamento per l'attività istituzionale delle società sportive che hanno sede in e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in Regione da erogarsi direttamente o tramite il comitato regionale del C.O.N.I.;

Considerato che i criteri di cui si tratta devono necessariamente assumere la forma di un regolamento e ciò per la indeterminatezza della norma di riferimento;

Ritenuto che, per garantire una più celere e immediata attuazione della norma, appare necessario che l'amministrazione regionale si avvalga dell'opera del comitato regionale del C.O.N.I.;

Considerato che appare necessario prevedere che i finanziamenti siano assegnati, in ragione di uno per società:

a) società sportive partecipanti, con un numero minimo di tre atleti, a organici campionati almeno interregionali;

a) società sportive suddivise tra professionistiche e dilettantistiche e tra società operanti nei settori maschile e femminile;

Ritenuto di fissare il finanziamento tra i limiti minimi e massimi compresi fra 2.500,00 e 50.000,00 euro;

Considerato di riservare alla giunta regionale la ripartizione dei finanziamenti secondo un principio generale di gradualità, determinato dall'importanza dei campionati di riferimento e dalla diffusione dell'attività sportiva praticata, al fine di permettere le successive erogazioni di detti finanziamenti da parte del comitato regionale del C.O.N.I.;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2235 del 28 giugno 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive regionali ai sensi del comma 63 dell'art. 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 luglio 2002

TONDO

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina modalità e criteri per l'erogazione di un finanziamento per l'attività istituzionale alle società sportive che hanno sede in e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati di rango più elevato tra quelli rappresentati in, per il tramite del comitato regionale del C.O.N.I.

2. Il comitato regionale del C.O.N.I. provvede all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 in conformità alla deliberazione di riparto approvata dalla giunta regionale.

Art. 2.

Requisiti delle società sportive

1. I finanziamenti sono concessi e erogati a società sportive che hanno sede in e che presentano i seguenti requisiti:

a) sono affiliate a una delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;

b) partecipano con almeno una squadra, formata da tre o più giocatori, ad un campionato organico almeno interregionale;

c) partecipano al campionato di rango più elevato tra quelli rappresentati in Regione.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Nell'ambito del sostegno per l'attività istituzionale, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per la partecipazione ad un campionato:

a) spese per trasferte;

b) tasse federali;

c) spese per l'utilizzazione degli impianti;

d) spese per la pubblicizzazione degli incontri.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti del presente regolamento le seguenti tipologie di società:

a) società professionistiche;

b) società dilettantistiche;

c) società che partecipano a un campionato maschile;

d) società che partecipano a un campionato femminile.

Art. 5.

Limiti del finanziamento

1. Il finanziamento nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, deve essere compreso fra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro.

2. Per ogni società possono essere finanziate le attività connesse all'effettuazione di un solo campionato per anno.

Art. 6.

Obblighi dei beneficiari

1. Le società beneficiarie del finanziamento devono promuovere il logo della Regione o altri segni distintivi regionali indicati nella deliberazione giuntale di riparto.

2. Le società si impegnano a far sottoporre i propri atleti ai controlli anti doping predisposti ed effettuati dalla federazione regionale medico sportiva in collaborazione con il comitato regionale del C.O.N.I.

Art. 7.

Criterio di priorità

1. Criterio di priorità, a parità di situazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 2, è quello della esistenza di attività giovanili.

Art. 8.

Domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno dalle società al comitato regionale del C.O.N.I. redatte in base ad un fac-simile approvato con decreto del direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione del finanziamento, le società sportive presentano al comitato regionale del C.O.N.I., a rendiconto delle spese sostenute, la documentazione di spesa, unitamente alla relazione illustrativa dell'attività svolta, con specifico riferimento alla promozione del logo della Regione o di altri segni distintivi regionali.

2. Entro il 31 luglio successivo il comitato regionale del C.O.N.I. provvede a trasmettere alla direzione regionale commercio turismo e terziario l'elenco analitico delle rendicontazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Per quanto non previsto nel regolamento trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Revoca del contributo

1. Il contributo viene revocato, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, quando uno o più atleti della società beneficiaria risultino positivi ai controlli anti doping effettuati dai medici della federazione regionale medico sportiva durante lo svolgimento dell'anno agonistico.

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, per l'anno 2002, le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

02R0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 luglio 2002, n. 0210/Pres.

Regolamento per la fissazione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi di disposizioni normative concernenti il settore del turismo. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 32 del 7 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Considerato che sono operanti disposizioni normative concernenti il settore del turismo che non prevedono alcun termine per la presentazione delle domande di finanziamento ed in particolare quelle contenute nelle leggi regionali 22 febbraio 2000, n. 2, e 26 febbraio 2002, n. 4;

Rilevata l'opportunità di fissare dei termini certi per la presentazione delle predette domande, anche laddove sia già individuato il beneficiario, al fine di una migliore programmazione della spesa;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2234 del 28 giugno 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la fissazione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi di disposizioni normative concernenti il settore del turismo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 luglio 2002

TONDO

Regolamento per la fissazione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi di disposizioni normative concernenti il settore del turismo.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento stabilisce la fissazione dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ai sensi di disposizioni normative concernenti il settore del turismo che non prevedono alcun termine.

Capo II

INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 2

Art. 2.

Finanziamenti di cui all'art 6, comma 137

1. Le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'art. 6, comma 137, della legge regionale n. 2/2000 devono essere presentate entro il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 3.

Finanziamento di cui all'art. 6, comma 162

1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento previsto dall'art. 6, comma 162, della legge regionale n. 2/2000 deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 4.

Finanziamenti di cui all'art. 6, comma 165

1. Le domande volte ad ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 6, comma 165, della legge regionale n. 2/2000 devono essere presentate entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 5.

Finanziamento di cui all'art. 6, comma 168

1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento previsto dall'art. 6, comma 168, della legge regionale n. 2/2000 deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Capo III

INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001, N. 4

Art. 6.

Finanziamento di cui all'art. 7, comma 82

1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento previsto dall'art. 7, comma 82, della legge regionale n. 4/2001 deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Visto, il presidente: TONDO

02R0714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0218/Pres.

Legge regionale n. 23/2001 art. 4, comma 19. Regolamento concernente le procedure, modalità e termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, è effettuata dalla cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna Regione attribuite;

Che, ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, è demandato all'intesa Stato-regioni, di cui all'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;

Che l'intesa sancita dalla conferenza Stato-regioni, nella seduta del 2 marzo 2000 e nella successiva del 16 marzo 2000 ha previsto l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, intestato alla cassa depositi e prestiti, cui far confluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle Regioni e ha concordato il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL ammontanti a lire 2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994 - allegato 1 all'intesa del 2 marzo 2000), lire 2.623,410 miliardi (giro fondi

per annualità slittate allegato 2 all'intesa del 2 marzo 2000) e lire 478,5 miliardi ridotti a lire 421,9 miliardi (legge n. 94/1982, art. 1, comma 6, lettera b) allegato 3 all'intesa del 16 marzo 2000) nonché l'erogazione, in termini di cassa, delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente (Fondo globale regioni);

Che con decreto del Presidente della Regione n. 0117/Pres. del 20 aprile 2001 è stato approvato l'accordo di programma stipulato il 19 aprile 2001 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'allora Ministero dei lavori pubblici con il quale sono stati attribuiti, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998, i fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata attivati nella Regione;

Che con deliberazione giunta n. 3780 dell'8 novembre 2001 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'amministrazione regionale e la cassa depositi e prestiti per la gestione delle risorse attribuite alla Regione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Che la predetta convenzione è stata sottoscritta il 5 dicembre 2001 e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della legge regionale n. 18/1996, è stata approvata con decreto del direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 166 del 25 marzo 2002;

Visto l'art. 4, comma 19 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 che testualmente recita:

«Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le procedure, le modalità e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998»;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici che disciplina le procedure, le modalità e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

Ritenuto di non introdurre ulteriori criteri di riparto delle risorse rispetto a quelli già approvati con D.G.R. n. 627/1993 e confermati con D.G.R. n. 3056/1996;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale, come da ultimo modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2354 del 5 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le procedure, modalità e termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 luglio 2002

TONDO

Regolamento concernente le procedure modalità e termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per assegnazione delle risorse il provvedimento amministrativo che destina determinate risorse ai singoli soggetti beneficiari;
- b) per localizzazione l'individuazione puntuale dell'area o del fabbricato oggetto dell'intervento;
- c) per concessione dei fondi assegnati il provvedimento amministrativo che destina una quota parte o intere risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento previsto.

Art. 2.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere utilizzate per:

- a) l'acquisto di aree ed edifici;
- b) realizzare nuove costruzioni di edifici;
- c) realizzare interventi di recupero edilizio le cui declaratorie corrispondono a quelle di cui all'art. 31 della legge n. 457/1978.

2. Gli interventi di acquisto sono ammessi purché perfezionati dopo il provvedimento di assegnazioni delle risorse.

Art. 3.

Procedura per la concessione dei finanziamenti

1. La concessione del contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) avviene su presentazione alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, per il tramite della direzione provinciale dei servizi tecnici cui compete l'accertamento dell' congruità della spesa, della seguente documentazione:

- a) atto di approvazione dell'acquisto da parte dell'organo competente;
- b) copia del preliminare di compravendita registrati dell'immobile oggetto dell'acquisto ovvero copi conforme del contratto d'acquisto riportante gli estremi di registrazione.

2. La concessione del contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), avviene su presentazione alla direzione regionale dell'edilizia dei servizi tecnici, per il tramite della direzione provinciale dei Servizi tecnici, della seguente documentazione in duplice copia:

- a) progetto definitivo dell'opera redatto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14; detto progetto, munito degli estremi della deliberazione o determina di approvazione, dovrà essere corredato di una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che indichi la disponibilità delle aree sulle quali insiste, l'intervento e la rispondenza dell'opera alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- b) quadro tecnico economico di progetto redatto su modello QTE S/N;
- c) atto di approvazione del progetto da parte dell'organo competente;
- d) concessione edilizia e altre autorizzazioni.

3. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 2 ed al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento, il soggetto attuatore dell'intervento può chiedere la convocazione della commissione regionale dei lavori pubblici istituita dall'art. 41 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

4. Con il provvedimento di assegnazione delle risorse, viene stabilito il termine entro il quale il soggetto beneficiario presenta la documentazione necessaria all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti.

5. La localizzazione viene effettuata con il provvedimento di concessione del contributo.

Art. 4.

Rendicontazione

Per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trova applicazione il regolamento che disciplina la modalità di rendicontazione della spesa sostenuta dalle A.T.E.R., per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla Regione con fondi propri approvato con decreto del Presidente della Regione n. 300/Pres. dell'8 agosto 2001.

2. Per la rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei comuni si applica l'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 5.

P a g a m e n t i

1. La gestione del Fondo unico dell'edilizia residenziale è affidata al direttore della cassa depositi e prestiti il quale, nell'ambito di un rapporto convenzionale con la Regione, in qualità di funzionario delegato provvede all'emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari indicati dalla Regione stessa.

2. La direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici dispone la liquidazione dei finanziamenti a favore della cassa depositi e prestiti con vincolo di commutazione in entrata per ogni singolo beneficiario.

3. I soggetti che realizzano interventi finanziati con il fondo unico dell'edilizia residenziale possono chiedere, bimestralmente, il rimborso delle spese sostenute nel limite degli importi concessi

4. La richiesta di rimborso va presentata utilizzando l'allegato modello con il quale il legale rappresentante dell'Ente beneficiario attesta le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi nel periodo di riferimento.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Le procedure di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche agli interventi già assentiti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Classifica	Dati fisici degli interventi						Estremi delibera di reparto e importi assegnati			Estremi decreti di concessioni e importi concessi		
	biennio	N.ro Alloggi	Tipo intervento	Comune di intervento	Indirizzo intervento	Inizio lavori	ultimazione lavori	delibera 1	importo 1	Somma importi deliberati	decreto di concessione 1	Importo 1
interventi n. 1												
interventi n. 2												
Sommario												

Classifica	Situazione Bimestri Precedenti							Situazione bimestre in corso				Note
	Erogazioni		Finanziamento residuo	Spese sostenute	Fondi disponibili	Spese maturate			Fabbisogno Bimestre			
						Lavori	Spese accessorie	Totale				
		Ordinarie	Anticipazione	c	d=a-(b+c)	e	f=(b+c)-e	g	h	j=(g+h)	l=j-l	
intervento 1												
interventi n. 2												
Sommario												

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0219/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 3, comma 6. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto tra i comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare i commi 1, 3, lettera l), 4, lettera b), 6, lettera h), 12 e 17, dell'art. 3;

Atteso che, ai sensi del comma 6, lettera h), dell'art. 3, della citata legge regionale n. 3/2002, un fondo di 1.291.142,00 euro, destinato a concorrere al «perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di assicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale» è ripartito fra i comuni secondo criteri, modalità e oggetti da definirsi con deliberazione della giunta regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1631 del 15 maggio 2002, recante «legge regionale n. 18/1996, art. 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2002»;

Atteso che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera l) e comma 6, lettera h) della legge regionale n. 3 del 2002, il trasferimento in oggetto è indirizzato a finanziare «progetti per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica» ed è erogato «in un'unica soluzione e a domanda da parte degli enti interessati»;

Ritenuto di prevedere che oggetto del riparto del fondo sia il finanziamento di progetti, approvati dai comuni sia in forma singola che associata, per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, che prevedano esclusivamente i seguenti interventi e attività:

a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonché l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili, l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, concessi in comodato gratuito alle associazioni e necessari per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni, e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzazione dei mezzi;

b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di telesorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale;

c) il rimborso di spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità.

Ritenuto di determinare il finanziamento nella misura del cento per cento delle spese ammissibili, secondo i criteri di cui all'art. 3 dell'allegato regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera l) e comma 6, lettera h) della legge regionale n. 3/2002, per beneficiare del trasferi-

mento del fondo in oggetto i comuni debbono, rispettivamente, approvare un progetto per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica e presentare apposita domanda all'amministrazione regionale;

Preso atto che, ai sensi del comma 17, dell'art. 3, della legge regionale medesima l'utilizzazione delle somme, trasferite agli enti locali, non è soggetta a rendicontazione;

Preso atto che gli adempimenti per l'attuazione della normativa in oggetto sono curati dal servizio ispettivo e della polizia locale della direzione regionale per le autonomie locali;

Ritenuto di stabilire con regolamento il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo, nonché il termine per il riparto, la concessione e l'erogazione dello stesso;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2510 del 12 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto tra i comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica di cui all'art. 3, comma 6 della legge regionale n. 3/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 agosto 2002

TONDO

Legge regionale n. 3/2002, art. 3, comma 6. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto tra i comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per l'accesso, da parte dei comuni in forma singola o associata, al fondo per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di assicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, per il finanziamento, fino al cento per cento delle spese ammissibili, di progetti per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, che prevedano esclusivamente i seguenti interventi e attività:

a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, appartenenti ad associazioni convenzionate con i comuni, nonché l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili, l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, concessi in comodato gratuito alle associa-

zioni e necessari per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni, e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzazione dei mezzi;

b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di telesorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale;

c) il rimborso di spese sostenute da cittadini meno abienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità.

Art. 2.

Domande

1. Le domande per l'accesso al fondo, di cui all'art. 1, sono presentate al servizio ispettivo della polizia locale della direzione regionale per le autonomie locali entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate dal progetto per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, approvato dall'organo competente, ed, inoltre, devono contenere:

a) l'indicazione dell'eventuale realizzazione del progetto in forma congiunta con altri comuni, individuando il comune capofila o referente che presenterà l'istanza e che riceverà l'erogazione del trasferimento;

b) l'indicazione dell'utilizzo di personale volontario, in coordinamento con la polizia municipale, personale che non dovrà essere dotato di armi di alcun tipo e genere, nonché l'indicazione delle modalità di formazione del personale stesso;

c) l'indicazione delle previsioni di spesa relative alle tipologie di attività e interventi indicati nell'art. 1.

Art. 3.

Criteri e modalità

1. I progetti presentati sono finanziati prioritariamente per la copertura delle spese concernenti gli interventi di cui alla lett. *a)* dell'art. 1.

2. Soddisfatta interamente la priorità di cui al comma 1, sono finanziate, nell'ordine, quelle di cui alla lett. *b)* e quindi quelle di cui alla lett. *c)* del medesimo articolo.

3. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare interamente gli interventi e le attività, il finanziamento è concesso in misura proporzionale.

4. Il riparto del fondo, la concessione e l'erogazione dei relativi finanziamenti - in un'unica soluzione - sono attuati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2002 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni beneficiari presentano al servizio ispettivo e della polizia locale della direzione regionale per le autonomie locali una relazione che illustra l'attuazione del progetto di assicurazione della comunità civica nel corso dell'anno precedente.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Visto, *il presidente*: TONDO

02R0719

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 agosto 2002, n. 18-108/Leg.

Modificazioni del «Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4», emanato con decreto della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 3 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Regione 31 agosto 1972, n. 670 e in particolare l'art. 53;

Visto l'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

Visto l'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

Visto il proprio decreto n. 24-42/Leg. di data 25 settembre 2000;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1838 di data 2 agosto 2002.

Emana:

le seguenti modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.:

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 1 del decreto del presidente
della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.*

1. All'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, dopo le parole: «programma di sviluppo provinciale» sono aggiunte le seguenti: «e il relativo documento di attuazione»;

b) nel comma 4 le parole: «per la spesa corrente» sono sostituite dalle seguenti: «per le spese di gestione delle attività e di realizzazione delle iniziative».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. Nell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) le parole: «Lire 1.936.270.000, equivalenti a 1.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro»;
- b) nella lettera b) le parole: «Lire 10.000.000.000, equivalenti a 5.164.568,99 euro», sono sostituite dalle parole: «5.000.000 di euro».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. All'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

- A) nel comma 2 le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalla seguente: «e»;
- B) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore, i piani pluriennali possono prevedere un fondo di riserva da destinare:
 - a) al finanziamento di eventuali superi di spesa e di altre spese impreviste, comunque necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel piano o avviati nell'ambito di piani precedenti;
 - b) al finanziamento di interventi urgenti, straordinari o imprevedibili non individuati nei piani pluriennali, ove la normativa vigente consenta l'effettuazione di tali interventi prescindendo dalla programmazione di settore;
 - c) al finanziamento degli oneri di progettazione preliminare relativa agli interventi inseriti o da inserire nei piani;
 - d) al finanziamento degli oneri per la progettazione definitiva relativa ad interventi previsti nell'area di inseribilità dei piani;
 - e) al pagamento di spese accessorie alla realizzazione degli interventi, ivi incluse quelle relative all'affidamento di compiti preparatori, strumentali, esecutivi e di attività di studio;
 - f) al pagamento dei residui perenti.»;
- C) il comma 5 è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni all'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. Nell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'individuazione degli interventi da realizzare nell'area di priorità e nell'eventuale area di inseribilità, con la distinzione di quelli di diretta competenza della provincia da quelli agevolati. Oltre agli investimenti pubblici significativi, che devono essere comunque specificati, possono essere indicati altri investimenti pubblici ritenuti necessari per garantire la programmazione coordinata e unitaria degli investimenti nel settore. Questi ultimi investimenti possono essere raggruppati per tipologie omogenee»;
- b) nella lettera e) le parole: «, della localizzazione» sono soppresse.
- c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di ciascun intervento, incluse quelle per le spese di progettazione esecutiva, specificando l'importo a carico della provincia e quello a carico di altri soggetti nel caso di interventi inseriti nell'area di priorità deve essere indicata anche la spesa per la progettazione definitiva, salvo che non sia finanziata con il fondo di riserva»;

Art. 5.

Modificazioni all'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. All'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) ferma restando la spesa complessiva del piano pluriennale o del progetto, i costi dei singoli interventi o di ciascuna tipologia di intervento presentino variazioni in misura non superiore al 25 per cento o al minor limite stabilito con deliberazione dalla giunta provinciale. La spesa derivante da variazioni in aumento dei costi degli interventi o delle tipologie di intervento deve essere coperta con risorse disponibili sul fondo di riserva o con risparmi già verificatisi su altri interventi o tipologie di intervento previsti nei piani pluriennali e nei progetti;
 - b) ferma restando la spesa complessiva per ciascun intervento o tipologia di intervento, sia modificata la ripartizione della stessa sui singoli anni.»
2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. è aggiunto il seguente: «2-bis Nei casi previsti dal comma 2 deve essere comunque mantenuta la compatibilità finanziaria delle previsioni di spesa relative a ciascun anno con le risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario del bilancio provinciale, tenuto conto dei limiti per l'utilizzo delle risorse stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.»

Art. 6.

Modificazioni all'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. La rubrica dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. è sostituita dalla seguente: «Programmi annuali per le spese di gestione delle attività e di realizzazione delle iniziative».

2. All'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

- A) nel comma 1 le parole: «per la spesa corrente» sono sostituite dalle seguenti: «per le spese di gestione delle attività e di realizzazione delle iniziative»;
- B) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella lettera a) dopo le parole: «delle attività» sono aggiunte le seguenti: «o delle iniziative»;
 - b) nella lettera c) dopo le parole: «le attività» sono aggiunte le seguenti: «o le iniziative».
 - c) nella lettera d) dopo le parole: «delle attività», sono aggiunte le seguenti: «o delle iniziative»;
 - d) nella lettera e) dopo le parole: «delle attività» sono aggiunte le seguenti: «o delle iniziative»;
 - e) nella lettera f) dopo le parole: «delle attività» sono aggiunte le seguenti: «o delle iniziative».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. è aggiunto il seguente:

«4-bis. Si può prescindere dall'aggiornamento qualora, ferma restando la spesa complessiva del programma, i costi delle singole attività o iniziative o di ciascuna tipologia presentino variazioni in misura non superiore al 25 per cento o al minor limite stabilito con deliberazione dalla giunta provinciale. La spesa derivante da variazioni in aumento dei costi deve essere coperta con le risorse accantonate disponibili o con risparmi già verificatisi su attività o iniziative previste nel programma. In questo caso deve comunque essere mantenuta la compatibilità finanziaria delle previsioni di spesa relative a ciascun anno con le risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario del bilancio provinciale, tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e)».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. Nell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma di gestione indica, per gli interventi identificati in modo specifico, i costi, i tempi, le modalità di attuazione e almeno un indicatore fisico e, per gli interventi individuati per tipologia, il costo e, qualora rappresentativo, un indicatore fisico. L'individuazione della tipologia può essere omessa qualora le indicazioni contenute nel documento tecnico allegato al bilancio e nei budget assegnati ai dirigenti siano ritenuti sufficienti per l'espletamento dell'attività o la realizzazione degli interventi.».

2. Nell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: «negli strumenti di programmazione settoriale» sono sostituite dalle seguenti: «nel programma medesimo»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis al finanziamento di programmi di spesa relativi all'affidamento di compiti pre-pattori, strumentali, esecutivi e di attività di studio.».

3. Nell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., al comma 7, dopo le parole: «ai commi 2» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. All'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «agli articoli 3, 5 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 5, 10 e 11».

b) nel comma 3 dopo le parole: «dal decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/leg.» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter».

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La giunta provinciale provvede ad adeguare il programma di gestione, limitatamente alla sezione di cui al comma 1 dell'art. 11, secondo i tempi e le modalità stabiliti con propria deliberazione.

3-ter Si può prescindere dall'adeguamento qualora:

a) ferma restando la spesa complessiva prevista dal programma di gestione per ciascun capitolo-articolo, siano disposte variazioni, in misura non superiore al 25% del costo complessivo del singolo intervento o di ciascuna tipologia di intervento, tra interventi o tipologie di interventi riferiti allo stesso capitolo-articolo. La spesa derivante da variazioni in aumento dei costi deve essere coperta con risorse disponibili sugli accantonamenti, con risparmi già verificatisi su altri interventi previsti nel programma di gestione e/o con ulteriori risorse disponibili sullo stesso capitolo-articolo;

b) ferma restando la spesa complessiva per ciascun intervento o tipologia di intervento, sia modificata la ripartizione della stessa sui singoli anni.

3-quater Nei casi previsti dal comma 3-ter deve essere comunque mantenuta la compatibilità finanziaria delle previsioni di spesa relative a ciascun anno con le risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario del bilancio provinciale, tenuto conto dei limiti per l'utilizzo delle risorse stabiliti ai sensi dell'art. 11, comma 5.».

Art. 9.

Modificazione all'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. Nell'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per consentire la verifica della compatibilità delle spese per la realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di settore, dai progetti e dal programma di gestione rispetto alle risorse finanziarie disponibili, ai fini dell'approvazione e dell'aggiornamento

di ciascun strumento di programmazione, è predisposto un prospetto riepilogativo delle spese previste per la realizzazione degli interventi. Tale prospetto costituisce documentazione necessaria per l'approvazione e l'aggiornamento dei predetti strumenti di programmazione. Il prospetto riepilogativo è predisposto anche nei casi di cui all'art. 9, comma 2, all'art. 10, comma 4-bis e all'art. 12, comma 3 ter.».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. All'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alla lettera i) le parole: «legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670»;

b) nel comma 2 le parole: «non sia inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «sia superiore» e le parole: «lire 50.000.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «25.000.000 di euro».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. All'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Individuazione dei programmi annuali per le spese di gestione delle attività e di realizzazione delle iniziative».

b) nel comma 1 le parole: «seguenti programmi annuali di attività, che vengono» sono sostituite dalle seguenti: «programmi annuali».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

1. All'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo residuo» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Si può prescindere dall'aggiornamento nei casi di cui all'art. 9, comma 2.».

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis Gli accantonamenti di risorse previsti dall'art. 11, comma 6, lettere a) e c), possono essere utilizzati, per le tipologie di spese ivi indicate, anche con riferimento a strumenti di programmazione adottati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento e non individuati dagli articoli 14 e 15.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 6 agosto 2002

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2002, registro n. 1, foglio n. 12

02R0868

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 agosto 2002, n. 19-109/Leg.

Regolamento per il funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 3 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 7 giugno 2002, n. 1235, con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo di cui all'art. 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, e demandato al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento in parola;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 2002, n. 11-101/Leg. (prot. n. 3/A.S.), regolamento per il funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;

Visto il rilievo della Corte dei conti prot. n. 5559 di data 29 giugno 2002 con il quale è stato rilevato un errore materiale in ordine alla composizione del comitato ed è stata richiesta una maggiore chiarificazione di parte dell'art. 5 e dell'art. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 2 agosto 2002, n. 1842, recante l'approvazione del regolamento per il funzionamento del comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo, previo annullamento della deliberazione 7 giugno 2002, n. 1235;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), le modalità di costituzione, di articolazione e di funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo, istituito dal predetto art. 7 della legge provinciale n. 29 del 1990; il medesimo regolamento disciplina, altresì, la programmazione e le modalità di svolgimento della propria attività ai fini del perseguimento dei compiti ad esso affidati dalla legge provinciale n. 29 del 1990 nonché la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del comitato medesimo.

2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento all'art. 7 della legge provinciale n. 29 del 1990 si intende riferito al testo normativo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 2.

Composizione, nomina e durata in carica del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo

1. Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo, di seguito denominato comitato, è nominato dalla giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

2. Il comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri scelti tra esperti nelle materie di competenza dello stesso. La composizione effettiva del comitato è determinata dalla giunta provinciale con il provvedimento di nomina, tenendo comunque presente che, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge provinciale n. 29 del 1990, per almeno due terzi della composizione del comitato fissata con il provvedimento di nomina, la scelta degli esperti deve essere rivolta a soggetti esterni all'amministrazione provinciale.

3. Per la ricostituzione del comitato, alla scadenza della sua durata in carica, si applicano le disposizioni della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

Art. 3.

Presidente del comitato

1. La giunta provinciale nomina il presidente del comitato scegliendolo tra i componenti estranei all'amministrazione provinciale.

2. Il presidente convoca e presiede il comitato, mantiene i collegamenti con la giunta provinciale tramite l'assessore competente in materia di istruzione, con il dipartimento istruzione ai fini dell'avvalimento delle strutture che fanno capo al medesimo dipartimento e anche al fine di corrispondere alle richieste avanzate dalla giunta e dalle strutture stesse, cura e mantiene i contatti con i soggetti esterni.

Art. 4.

Articolazione del comitato in sezioni

1. Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge provinciale n. 29 del 1990 il comitato può deliberare la costituzione al suo interno di due sezioni per la trattazione delle questioni riguardanti rispettivamente la materia dell'istruzione e la materia della formazione professionale; il comitato può altresì deliberare la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio e per l'approfondimento di specifiche problematiche inerenti comunque l'attività istituzionale del comitato.

2. Le sezioni per l'istruzione e per la formazione professionale sono composte da almeno tre membri scelti dal comitato tra i propri componenti.

3. Il comitato nomina le sezioni previste dal comma 1, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti e i gruppi di lavoro a maggioranza semplice. Con l'atto di nomina il comitato può dettare le norme per il funzionamento delle sezioni e dei gruppi di lavoro, disponendo in ordine alle loro modalità operative. Le sezioni e i gruppi di lavoro presentano al comitato apposite relazioni sui risultati della loro attività, contenenti anche le proposte e le soluzioni operative da sottoporre alla valutazione del comitato per le conseguenti decisioni di sua competenza.

Art. 5.

Funzionamento del comitato e programma di attività

1. Il comitato si riunisce ogni qualvolta sia richiesto ai fini dell'espletamento dei propri compiti. Il comitato è comunque convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma annuale di attività di cui al comma 2 e, a fine mandato, della relazione consuntiva sull'attività svolta.

2. Il comitato approva per ciascun anno di riferimento un programma di attività; lo schema di programma, prima dell'approvazione, è inviato alla giunta provinciale tramite il dipartimento competente in materia di istruzione, per la verifica in ordine alla sua compatibilità con gli indirizzi e le priorità individuate dalla giunta provinciale ai sensi del comma 3.

3. Per la predisposizione da parte del comitato del programma di attività di cui al comma 2 la giunta provinciale definisce gli indirizzi generali e le priorità, con riferimento anche a più anni, degli ambiti e delle tematiche delle quali il comitato tiene conto nell'attività di valutazione, anche in conformità agli obiettivi indicati nel programma di gestione relativi al dipartimento competente in materia di istruzione, nonché le modalità operative di massima al fine dell'effettuazione delle ricerche secondo quanto stabilito dall'art. 6.

4. Nel caso in cui la giunta provinciale richieda al comitato l'esame e l'approfondimento di argomenti non previsti nel programma annuale di attività, il presidente dispone la convocazione del comitato entro cinque giorni dalla richiesta e ne organizza l'attività in modo tale da corrispondere alle esigenze della giunta stessa.

5. Il comitato trasmette alla giunta provinciale, anche al fine dell'esame dei risultati, tutti i documenti, relazioni, valutazioni, ricerche e rapporti costituenti l'esito della propria attività.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, per la nomina delle sezioni, il comitato delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Modalità operative del comitato

1. La provincia assicura al comitato le risorse organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge provinciale n. 29 del 1990 e mette a disposizione del comitato medesimo almeno un'unità di personale, scelta tra i dipendenti assegnati al servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica, con il compito di svolgere anche funzioni di segreteria.

2. Al fine dello svolgimento delle proprie attività di ricerca il comitato si avvale di norma del supporto tecnico e professionale in dotazione dell'istituto provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IPRASE); a tal fine il presidente del comitato di valutazione e il direttore dell'IPRASE concordano le modalità operative per l'espletamento delle attività oggetto di avvalimento, in tempi utili all'adozione del programma di attività di entrambi i soggetti.

3. Per la realizzazione del proprio programma di attività il comitato di valutazione si avvale altresì dell'apporto, per il tramite del dipartimento competente in materia di istruzione, delle strutture della provincia competenti in materia di istruzione e di formazione professionale, di statistica nonché delle altre strutture provinciali che esercitano funzioni attinenti ai compiti ed all'attività del comitato stesso.

4. Qualora il comitato di valutazione rappresenti la necessità di svolgere ricerche, ovvero attuare iniziative mediante il ricorso a soggetti esterni alla Provincia, anche sulla base di quanto stabilito all'art. 5, comma 3, il comitato medesimo presenta al servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica una motivata proposta ai fini del relativo finanziamento.

Art. 7.

Compensi e indennità

1. Ai componenti del comitato spetta un'indennità di carica. Ai medesimi spetta altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per il direttore dell'IPRASE.

2. La misura dell'indennità di carica è stabilita dalla giunta provinciale nei limiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come modificata da ultimo dall'art. 15 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, tenuto conto, ove necessario, delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi di altre amministrazioni. Per il presidente del comitato l'indennità di carica è determinata in misura non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno dei compensi previsti all'art. 50, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 7 agosto 2002

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2002,
registro n. 1, foglio n. 6

02R0869

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. 20-110/Leg.

Regolamento recante: «Modifiche alle competenze delle Strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 22 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1752 di data 26 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il primo punto della declaratoria della scheda n. 2 «Servizio legale per gli affari contenziosi», dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e s.m., viene sostituito dal seguente punto:

«Il Servizio provvede, anche avvalendosi della collaborazione dei Servizi interessati, alle attività inerenti le cause e i ricorsi sia in sede giurisdizionale, sia in sede amministrativa, inclusi i giudizi davanti alla Corte costituzionale».

Art. 2.

All'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e s.m., viene aggiunta la seguente scheda:

«60. Agenzia provinciale per l'istruzione. — 1. Provvede alla trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico ed economico del personale docente e dirigente della scuola a carattere statale, collaborando con le istituzioni scolastiche per la relativa gestione. A tal fine cura le procedure per l'espletamento dei concorsi e delle assunzioni del personale; provvede alla gestione degli organici curando le procedure relative alla mobilità, alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni del personale docente, nonché a quelle per il conferimento, la revoca e la mobilità degli incarichi ai dirigenti scolastici; provvede al calcolo, alla liquidazione ed alla corresponsione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del medesimo personale, curando altresì tutti gli adempimenti connessi alla cessazione dal servizio, agli aspetti previdenziali e pensionistici.

2. Esercita le competenze relative alla contrattazione decentrata, non attribuite alle istituzioni scolastiche e non riservata all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

3. Cura gli adempimenti concernenti la gestione degli esami di Stato, ferma la competenza del servizio istruzione e assistenza scolastica in relazione alla definizione delle disposizioni per lo svolgimento degli stessi.

4. Svolge attività di consulenza giuridico-legale e cura la gestione del contenzioso e degli aspetti disciplinari; vigila sugli organi collegiali.

5. Collabora con il servizio istruzione e assistenza scolastica nelle attività a questo attribuite, in particolare a supporto della giunta provinciale per le attività di governo della scuola, per la programma-

zione scolastica, nonché per la gestione degli assistenti educatori; collabora con l'Iprase per le competenze ad esso attribuite, in particolare in materia di formazione iniziale; fornisce supporto al comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo e all'Iprase per la verifica dei livelli di efficacia dell'attività formativa e per l'osservanza degli standard programmati ai fini dello sviluppo dell'offerta formativa sul territorio; collabora con il servizio addestramento e formazione professionale per le attività di collegamento e di passaggio fra il sistema di istruzione e quello di formazione professionale, nonché in tema di assolvimento dell'obbligo scolastico; collabora con il servizio per il personale per la determinazione degli organici del personale ATA e per la relativa gestione.

6. Esercita, nelle materie di cui alla presente scheda, la vigilanza e il controllo sulle istituzioni scolastiche; fornisce altresì, nelle medesime materie, assistenza, consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, elaborando proposte per il miglioramento della qualità del servizio scolastico».

Art. 3.

La declaratoria della scheda n. 3, servizio «Segreteria della giunta», dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e s.m., è modificata come segue:

Viene aggiunto il seguente punto 5-*quater*.

«5-*quater*. Provvede alla trattazione degli affari di competenza provinciale inerenti gli obiettori di coscienza fornendo un idoneo supporto informativo e curando il necessario coordinamento tra il servizio pubblico, gli enti convenzionati ed i soggetti interessati all'obiezione di coscienza».

Art. 4.

La declaratoria della scheda n. 8 Servizio «Autonomie locali», dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e s.m., è modificata come segue:

Viene aggiunto il seguente punto 11-*bis*.

«11-*bis*. Pianifica, promuove e coordina le politiche e le azioni della provincia in materia di sicurezza individuale e collettiva e di ordinata e civile convivenza nei centri urbani e nel territorio provinciale».

Art. 5.

Le disposizioni, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, hanno efficacia a seguito dell'adozione di apposito provvedimento da parte della giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 7 agosto 2002

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002,
registro n. 1, foglio n. 14

02R0870

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 33.

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109
dell'8 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE

Capo I

FINALITÀ, SOGGETTI E COMPETENZE

Sezione I

FINALITÀ

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua relazione con la località di soggiorno;

b) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico veneto;

c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto;

d) organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza dei visitatori della Regione, offrendo la fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto;

e) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali tipiche del territorio;

f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto, promuovendo in Italia e all'estero i sistemi turistici locali come individuati dall'art. 13;

g) garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica veneta, attraverso il potenziamento e il coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT);

h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche utilizzando strumenti concertativi con soggetti che risultino autonoma espressione culturale e associativa di interessi locali;

l) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al fine di agevolare l'accesso di consumatori e imprese alle nuove tecnologie,

m) riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.

Sezione II

COMPETENZE DELLA REGIONE

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
- b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;
- c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
- d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate, di cui all'art. 7, per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;
- e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale.

2. Per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all'art. 7 e i presidenti delle province o loro delegati. Il comitato è convocato e presieduto dall'assessore regionale al turismo o, in sua vece, da un dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

3. Il comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.

Sezione III

COMPETENZE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E FUNZIONALI

Art. 3.

Funzioni delle province

1. La provincia svolge le seguenti funzioni:

- a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'art. 14;
- b) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
- c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
- d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);
- e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
- g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
- h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;
- l) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'art. 117;

n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).

Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. Il comune svolge le seguenti funzioni:

- a) formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'art. 20 e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
- b) realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
- c) rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 47;
- d) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro loco;
- e) rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 41, 52, 53, 84.

Art. 5.

Funzioni delle comunità montane

1. Le comunità montane svolgono le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi dell'art. 116.

Art. 6.

Funzioni delle Camere di commercio

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni relative all'attribuzione dei marchi e delle certificazioni di qualità così come individuati dalla Regione sulla base di parametri e modalità da questa definiti.

Sezione IV

DISPOSIZIONI SULLE STRUTTURE ASSOCIATE DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 7.

Strutture associate di promozione turistica

1. Al fine di promuovere i sistemi turistici locali di cui all'art. 13, la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una struttura di promozione turistica in forma associata per ogni ambito territoriale così come individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3.

2. Alle strutture associate di cui al comma 1, possono partecipare imprese e soggetti privati interessati al settore di filiera del turismo, nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro-loco, gli enti pubblici, le associazioni imprenditoriali e le associazioni ed organismi senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.

3. La sommatoria delle quote sociali detenute da enti pubblici deve essere minoritaria rispetto al totale del capitale sociale.

4. Fatte salve le strutture associate già esistenti, per la costituzione di una struttura associata si richiede che nel sistema turistico locale, nei cui ambito la struttura intende esercitare la propria attività, il SIRT abbia rilevato nell'anno antecedente, almeno quattro milioni di presenze di turisti.

5. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1 le imprese partecipanti non possono essere in numero inferiore a quaranta, se la struttura interessa un solo ambito territoriale individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3 e a settanta, se interessa più ambiti territoriali della provincia.

6. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere che la quota di ciascun partecipante non possa superare il venti per cento del capitale sociale e che siano possibili adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.

7. Le strutture associate svolgono le seguenti attività:

a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;

b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo promozionale e pubblicitario;

c) consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.

Art. 8.

Concessione dei contributi

1. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, determina, con provvedimento di durata triennale, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi legali, ove dovuti.

2. La giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'art. 15, provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il conseguimento delle finalità ivi previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sul *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio 2001, n. L 10.

3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da normative regionali, statali e comunitarie.

Sezione V

LE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 9.

Principi generali

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del Veneto, riconosce alle associazioni pro-loco il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambientale della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'art. 20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

e) attività ricreative.

Art. 10.

Albo provinciale e contributi provinciali

1. Le province, con proprio regolamento, definiscono concordemente le modalità di tenuta degli albi provinciali delle associazioni pro-loco, già istituiti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, «nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro-loco» così come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera g) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi alle associazioni pro-loco, ai loro organi associativi regionali e provinciali e alle altre forme consortili di pro-loco.

2. L'albo provinciale delle associazioni pro-loco è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto a cura delle province entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Sino all'approvazione da parte delle province del regolamento di cui al comma 1, per le modalità di tenuta dell'albo in ciascuna provincia si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45.

Art. 11.

Riparto dei fondi tra le province.

1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni pro-loco di ogni ambito provinciale nell'ultimo triennio.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, i criteri di riparto dei fondi tra le province sono determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Capo II

STRUMENTI OPERATIVI

Sezione I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 12.

Disposizioni generali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) attraverso il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 14 e il piano esecutivo di cui all'art. 15.

Art. 13.

Sistemi turistici locali

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica regionale.

2. Al fine di sviluppare i sistemi turistici locali, il territorio della Regione è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea.

3. Il consiglio regionale su proposta formulata dalla giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, «riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali» e successive modificazioni, riconosce i sistemi turistici locali di cui al comma 1 e individua i corrispondenti ambiti territoriali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla approvazione del provvedimento del consiglio di cui al comma 3, sono sistemi turistici locali i contesti turistici coincidenti con gli ambiti territoriali previsti nell'allegato A).

Art. 14.

Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale trasmessa entro il 31 maggio dell'anno antecedente il triennio di riferimento, il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali. Il programma, avente validità triennale, individua:

a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa complessive e relative a ciascuna area;

b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico locale, di diverse tipologie, con particolare riferimento a):

1) turismo fieristico, d'affari e congressuale;

2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta;

- 3) turismo culturale e religioso;
- 4) turismo scolastico, sportivo e della terza età;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

2. I fondi disponibili sono destinati in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'art. 7.

3. Il programma triennale mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo.

Art. 15.

Piano esecutivo annuale

1. In attuazione del programma triennale di cui all'art. 14, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di sviluppo dei sistemi turistici locali ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 7 e specifica il relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio, sono adottate dalla giunta regionale con propria deliberazione, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio medesimo.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta con propria deliberazione le eventuali variazioni al piano che si rendano necessarie nel corso dell'anno.

3. In caso di rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento, la giunta regionale ne dispone la revoca e destina i relativi contributi a favore di altri progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale informandone la competente commissione consiliare. La giunta regionale può altresì destinare i suddetti contributi ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate sentita la competente commissione consiliare.

4. Il piano esecutivo annuale può comportare motivatamente modificazioni al programma triennale, purché non incidano sulle scelte fondamentali dello stesso.

Art. 16.

Norme transitorie in materia di programmazione turistica regionale

1. Il primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali viene adottato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle province e del comitato di cui all'art. 2, comma 2.

2. Nelle more della approvazione del primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al comma 1, continua ad applicarsi il piano triennale di promozione turistica vigente.

Sezione II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA PROVINCIALE

Art. 17.

Programma di accoglienza del turista

1. La provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.

2. La provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone, sentita la conferenza provinciale permanente del turismo di cui all'art. 19, il programma di accoglienza del turista e lo trasmette al comitato di promozione indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2, comma 2; il programma è approvato entro il 30 novembre dello stesso anno ed è trasmesso alla giunta regionale per la diffusione tramite il sistema informativo turistico.

3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:

a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;

c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

4. In fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dal parere della conferenza provinciale permanente del turismo.

Sezione III

SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO REGIONALE

Art. 18.

Sistema informativo turistico

1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell'attuale sistema informativo regionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la struttura regionale competente per il turismo:

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.

f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore.

3. Le attività di cui al comma 2, sono rese, su richiesta, al consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

Sezione IV

DISPOSIZIONI SULLA CONFERENZA PROVINCIALE PERMANENTE DEL TURISMO

Art. 19.

Conferenza provinciale permanente del turismo

1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche in ogni provincia, è istituita la conferenza provinciale permanente del turismo.

2. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della provincia e cessa al termine del mandato elettorale provinciale.

3. La conferenza è composta da:

a) presidente della provincia o assessore provinciale al turismo suo delegato che la presiede;

b) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale provinciale designati dalla assemblea dei sindaci convocati dal sindaco del comune capoluogo di provincia;

c) un rappresentante della comunità montana operante nel territorio di competenza provinciale o, qualora si tratti di più comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle comunità montane interessate, convocata dal presidente della provin-

cia o dall'assessore provinciale al turismo. Nel caso non sia operante alcuna comunità montana si provvede alla designazione di un'ulteriore rappresentante dei comuni;

d) due ulteriori rappresentanti designati dalla provincia di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

e) i presidenti delle strutture associate di promozione turistica di cui all'art. 7 presenti nel territorio provinciale;

f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale;

g) un rappresentante designato dalle associazioni degli operatori turistici delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio provinciale;

h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali operanti nel territorio provinciale;

i) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative operanti nel territorio provinciale;

l) due rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 «norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato» e successive modificazioni, aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, l'attività turistica;

m) un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio provinciale;

n) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

o) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale provinciale;

p) un rappresentante degli enti teatrali o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale provinciale;

q) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

r) un rappresentante designato dal Touring Club italiano.

4. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, formula proposte e fornisce pareri alla provincia ai sensi dell'art. 17, comma 2.

5. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere f), g), h), i), l), o), p), q) sono scelti fra esperti del settore turistico.

6. La conferenza è comunque validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti previsti. La prima seduta della conferenza è convocata dal presidente della provincia o dall'assessore delegato.

7. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.

Sezione V

UFFICI PROVINCIALI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT)

Art. 20.

Uffici IAT provinciali

1. Gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT) svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con particolare riguardo alle funzioni di:

a) informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di materiale informativo e promozionale;

b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;

c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;

d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al SIRT;

e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

2. Le province assicurano l'esercizio delle funzioni da parte degli uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del territorio.

3. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT, la provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

a) comuni;

b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;

c) associazioni pro-loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'art. 10;

d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;

e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

Art. 21.

Riparto fondi tra le province

1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base della media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001 alle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 «organizzazione turistica della Regione» a valere sul fondo già destinato al funzionamento della rete APT-IAT regionali e al concorso al finanziamento dell'attività di promozione APT.

TITOLO II

DISCIPLINA IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI

Capo I

STRUTTURE RICETTIVE

Sezione I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 22.

Strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi;

b) i motel;

c) i villaggi-albergo;

d) le residenze turistico-alberghiere;

e) le residenze d'epoca alberghiere.

2. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le suite sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le junior suite sono camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.

3. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.

4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.

5. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative. È consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.

6. Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

7. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere, dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.

8. L'attività ricettiva può essere svolta oltretutto nella sede principale anche in dipendenze costituite da locali con ingresso promiscuo con altre attività purché sia garantita l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

9. Nelle camere, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

Art. 23.

Requisiti della classificazione delle strutture ricettive alberghiere

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere ai fini della classificazione sono:

a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle dipendenze;

b) attrezzature e servizi di cui agli allegati C), D) ed E).

2. Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato C e sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti nell'allegato D) e sono contrassegnate con quattro, tre e due stelle.

3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'allegato B).

4. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di hotel; l'indicazione di grand hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura palace hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

5. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di garni o meublé.

6. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono essere altresì classificate nella medesima categoria della sede principale qualora particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.

7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che può coincidere con il responsabile.

Art. 24.

Superfici e cubatura minime

1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come definito dall'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 1995,

n. 97, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle camere d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

Sezione II

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Art. 25.

Strutture ricettive extralberghiere

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
- d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) le strutture ricettive - residence;
- f) le attività ricettive in residenze rurali;
- g) le case per ferie;
- h) gli ostelli per la gioventù;
- i) le foresterie per turisti;
- l) le case religiose di ospitalità;
- m) i centri soggiorno studi;
- n) le residenze d'epoca extralberghiere;
- o) i rifugi escursionistici;
- p) i rifugi alpini.

2. Sono esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F) parte prima, composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa l'eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.

3. Sono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F, parte prima composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di ristorazione di cui al presente comma, possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda.

4. Sono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione ed i servizi minimi previsti dall'allegato F), parte seconda.

5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall'allegato F), parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
- c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico

sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all'allegato F), parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai sei mesi.

7. Sono attività ricettive in residenze rurali e possono assumere la denominazione di country house le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F), parte quinta composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite massimo di trenta coperti ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

8. Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G), attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

9. Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla dizione case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi qualora si tratti di attività ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani al di sotto dei quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale ed educativo. Nei centri di vacanze per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico e medico ed è comunque garantita, anche tramite specifica convenzione, l'assistenza sanitaria per le necessità di pronto intervento.

10. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G) attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute.

11. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa comunicazione al comune e per periodi non superiori a sessanta giorni all'anno, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.

12. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G) caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

13. Sono centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle.

14. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

15. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G), aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.

16. Sono rifugi alpini le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G) ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

17. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

Art. 26.

Requisiti della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione

1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e prima categoria in base ai requisiti di cui all'allegato R).

2. Le attività ricettive in residenze rurali e, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità, i centri soggiorno studi, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini sono classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti minimi di cui rispettivamente all'allegato F), parte quinta ed all'allegato G) e, per i centri soggiorno studi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 13.

Art. 27.

Disposizioni particolari in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione

1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

2. La denuncia deve essere inviata al comune e alla provincia competenti per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su modello regionale.

3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'art. 25, comma 5, lettera b), lo comunica su apposito modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale al comune in cui l'unità abitativa è ubicata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia stessa.

4. La provincia competente per territorio, alla quale sono inviate le denunce di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva e ne dà comunicazione alla Regione.

5. Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, comunica alla provincia competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa provincia su modello regionale, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo di apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 10 gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

6. Le agenzie immobiliari e gli altri operatori ai quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture in forma diretta comunicano annualmente, entro la data del 10 ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al comune e alla provincia competenti per territorio l'elenco delle strutture con le seguenti indicazioni:

a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;

- b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
- c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
- d) il periodo di messa in locazione;
- e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.

7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, la provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e delle foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione, ai fini dell'attività di informazione turistica.

Sezione III

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Art. 28.

Strutture ricettive all'aperto

1. Sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

Art. 29.

Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto

1. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di cui agli allegati L, M, N, O, P e sono contrassegnate:

- a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;
- b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella.

2. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:

a) la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata. Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori;

b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotate di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

Art. 30.

Realizzazione di strutture ricettive all'aperto

1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modificazioni.

2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone territoriali omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 «Grafia e simbologia regionali unificate».

3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'art. 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.

4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.

5. L'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare alle nuove strutture ricettive all'aperto per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico.

6. Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:

- a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Art. 31.

Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto

1. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
- c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32.

Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a classificazione è effettuata dalla provincia competente per territorio e ha validità quinquennale.

2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia competente per territorio, corredata della documentazione di cui all'allegato H).

3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della documentazione presentata, a seguito di verifica:

- a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda acquisiti il parere dell'amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, che deve essere reso entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all'aperto;
- b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda per le strutture ricettive extralberghiere.

4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extra alberghiera soggetta a classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune.

5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, per i casi di declassamento.

6. Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio, la provincia invia all'interessato il modulo di classificazione, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti dall'interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e al comune in cui è situata la struttura ricettiva e comunicato alla giunta regionale.

Art. 33.

Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d'epoca alberghiere ed extra alberghiere

1. Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» salvo quanto previsto al comma 2.

2. La provincia competente per territorio può classificare le strutture nella tipologia speciale di residenza d'epoca anche in mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se acquisisce il parere favorevole della apposita commissione regionale di cui al comma 3.

3. La giunta regionale, nomina la commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca, che è composta da:

- a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il turismo che la presiede;
- b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;
- c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive alberghiere;
- d) un dipendente della provincia competente per territorio.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.

5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa.

6. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dalla documentazione di cui all'allegato Q) è presentata alla provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.

7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della legislatura.

Art. 34.

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. I responsabili delle strutture ricettive soggette a classificazione, comunicano alla provincia competente su apposito modulo predisposto e fornito dalla medesima provincia su modello regionale i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. E consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.

2. La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1, riguarda, per le strutture ricettive all'aperto, i prezzi minimi e massimi che si applicano per giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi di transito, nel modo seguente:

- a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;
- b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;
- c) orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b).

3. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla validazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la soggezione alla sanzione prevista all'art. 43, comma 8.

6. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

7. I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo, i prezzi della mezza pensione comprendono l'alloggio, la prima colazione e un pasto e, nelle strutture ricettive alberghiere i prezzi della pensione completa e della mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.

8. I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:

- a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
- b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;
- c) bambini al di sotto dei dodici anni;
- d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
- e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.

9. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione è facoltà del responsabile determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore dieci.

10. I prezzi sono comprensivi:

- a) nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di condizionamento e IVA ed il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore;
- b) nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione:

1) per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione dei servizi di cui all'allegato f), parte prima, lettera a) e di IVA;

2) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi indicati all'allegato F, parte terza mentre per le strutture ricettive residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta;

3) per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato F, parte quinta, lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, prima colazione inclusa; alla mezza pensione, alla pensione completa;

4) per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, dei servizi di cui all'allegato G, lettera b) e di IVA.

c) nelle strutture ricettive all'aperto di IVA; quelli di cui al comma 2, lettera b), possono essere differenziati nell'ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative e possono essere comprensivi dei prezzi di cui al

comma 2, lettera a). I costi di energia elettrica possono essere scorporati dai prezzi di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1.000 watt.

d) nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi di IVA.

Art. 35.

Periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. Le strutture ricettive soggette a classificazione possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

3. I comuni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, possono disciplinare i periodi minimi di apertura e di chiusura.

4. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'art. 34 e al comune competente per territorio.

Art. 36.

Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a classificazione

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti,:

a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'art. 34.

b) per le strutture ricettive all'aperto un apposito riquadro contenente i seguenti dati:

- 1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;
- 2) la classificazione in stelle;
- 3) i periodi di apertura della struttura ricettiva;
- 4) la capacità ricettiva massima;
- 5) copia del listino prezzi in vigore;
- 6) l'orario di scadenza giornaliera delle tariffe;
- 7) il regolamento della struttura ricettiva;
- 8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
- 9) l'indicazione del responsabile in servizio;
- 10) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.

2. È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni unità abitativa della struttura ricettiva all'aperto un cartellino contenente i dati di cui all'allegato i), aggiornati all'anno solare in corso.

3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.

4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive soggette a classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla categoria assegnata deve essere esposto:

a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera;

b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a classificazione;

c) all'interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva all'aperto.

Art. 37.

Chiusura, sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore agli otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a darne comunicazione al comune.

2. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al comune e alla provincia.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici per accertate gravi circostanze.

4. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 43, comma 6.

5. La chiusura per cessazione dell'attività strutture ricettive è comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento.

6. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il comune provvede a diffidare la struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a tre mesi.

7. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:

a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 5;

c) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;

d) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio della relativa attività e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del gestore;

e) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

f) in caso di reiterato comportamento di cui all'art. 43, comma 7.

8. Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla provincia.

Art. 38.

Reclami

1. I clienti ai quali sono stati richiesti prezzi non conformi a quelli comunicati dalle strutture ricettive classificate e dalle strutture ricettive extralberghiere non soggette a classificazione o che riscontrano carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo alla provincia entro trenta giorni dall'evento.

2. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, ne informa il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo racco-

mandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni, e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva che il servizio fornito o il prezzo applicato erano non conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 43, comma 9.

4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di prezzi, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, comunicando, contemporaneamente, gli estremi dell'avvenuto pagamento alla provincia competente.

5. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, la provincia ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.

Art. 39.

Registrazione delle persone alloggiate

1. I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a comunicare alla provincia competente il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni emanate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla struttura regionale di statistica.

Art. 40.

Gestione e responsabilità

1. Responsabile delle strutture ricettive è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, il suo eventuale rappresentante la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione o dalla comunicazione d'inizio attività, o il gestore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 41.

Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aperto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura ricettiva è situata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. Nelle strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 28, l'autorizzazione di cui al comma 1, abilita all'esercizio delle attività previste dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 «norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» per le persone alloggiate, i loro ospiti e per coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

4. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione può essere intrapresa a seguito di denuncia di inizio di attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura.

5. L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è soggetta a denuncia di inizio attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale, indicante la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura.

Art. 42.

Vigilanza ed informazione

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo è esercitata dalla provincia e dal comune competenti per territorio.

2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

Art. 43.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'esercizio di una attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00; nel caso di perdurare della inosservanza, il comune provvede alla sospensione della attività previa diffida.

3. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.

4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00.

5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto in materia di chiusura dall'art. 37, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00.

8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte delle strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in più.

11. La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive alberghiere dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.

12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

13. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona e ogni giorno in più.

14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11, e 13 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattene dallo stesso ente.

15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.

Sezione V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA

Art. 44.

Aree attrezzate di sosta temporanea

1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e all'art. 378 del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni devono essere dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.

5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riserva esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni.

6. La giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.

7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.

Capo II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO A FINALITÀ TURISTICA E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Sezione I

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 45.

Funzioni della Regione

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 «disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime».

2. Alla Regione spettano le funzioni di:

- a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;

b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;

c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa;

d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;

e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da parte dei comuni;

f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.

Art. 46.

Funzioni dei comuni

1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.

3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.

Art. 47.

Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. Il piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità delle predette direttive regionali.

2. Su richiesta dei comuni la giunta regionale può concedere deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.

3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.

5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

Art. 48.

Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni

1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.

2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 49.

Canone e imposta regionale sulle concessioni

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'imposta regionale nella misura stabilita dalla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 «disciplina dell'imposta sulle concessioni statali» e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le funzioni relative all'accertamento e riscossione dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono trasferite ai comuni.

3. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre le somme introitate a titolo di sanzioni amministrative e tributarie ed i relativi interessi.

4. Le amministrazioni comunali provvedono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa.

Art. 50.

Deposito cauzionale

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

Art. 51.

Esecuzione delle opere, vigilanza

1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

2. Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.

3. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo può provvedere l'ufficio regionale del genio civile addebitando i relativi costi all'ufficio comunale competente.

Art. 52.

Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione

1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del comune competente per territorio.

2. In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione di cui all'art. 47, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.

3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della navigazione.

4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.

5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 53.

Subingresso

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

2. L'autorizzazione al subingresso, disciplinata dall'art. 46 del codice della navigazione, è data dal comune competente per territorio.

Art. 54.

Concorso e rinnovo delle concessioni

1. In sede di concorso di domande di nuove concessioni si applicano i criteri e le disposizioni di cui all'art. 37 del codice della navigazione così come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Le concessioni hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 42, comma 2, del codice della navigazione.

3. I comuni adottano tutti i mezzi e gli strumenti più idonei a dare adeguata pubblicità alla legge regionale avuto particolare riguardo agli obblighi che ne derivano per i titolari di concessioni demaniali.

Art. 55.

Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.

Art. 56.

Valenza turistica

1. La giunta regionale, in applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, «regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative» individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie *a)*, *b)* e *c)* sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a)* caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b)* grado di sviluppo turistico esistente;
- c)* stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d)* ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e)* caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento individuate nell'allegato S/4.

2. La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su proposta dei comuni.

Sezione II

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 57.

Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.

2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 58.

Gestione

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale rilasciata secondo la procedura di cui all'art. 48, deve effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni.

2. La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, su modulo approvato dalla giunta regionale indicante l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.

Art. 59.

Disciplina dei prezzi

1. I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, al comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare.

2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modulo fornito dal comune su modello regionale, contenente altresì l'indicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 10 ottobre di ogni anno, con validità dal 10 gennaio dell'anno successivo.

3. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione ed una copia all'Ente nazionale italiano per il turismo.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 60, comma 2.

6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

7. E fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.

Art. 60.

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare senza aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 7.700,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'art. 59 comma 2 comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

3. L'applicazione di prezzi difforni da quelli comunicati, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

4. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.

Sezione III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI AI COMUNI IN MATERIA DI DEMANIO LACUALE RELATIVO AL LAGO DI GARDA

Art. 61.

Funzioni dei comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale.

1. Sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a:

a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;

b) alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.

2. Entro il trenta giugno di ogni anno, una quota pari al cinquanta per cento del gettito finanziario complessivo derivante dai

canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda, introitato dalla Regione ai sensi dell'art. 83, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nell'esercizio precedente, è attribuita ai comuni rivieraschi del lago di Garda che la destinano all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Alle spese di cui al comma 2, per trasferimenti ai comuni rivieraschi del lago di Garda per le funzioni conferite in materia di demanio lacuale, pari al cinquanta per cento dei canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale, rappresentati dal lago di Garda, introitati sull'u.p.b. E0042 «proventi dalla gestione del demanio idrico», si fa fronte con le somme stanziare all'u.p.b. U0102 «studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo», che viene incrementata mediante prelevamento di euro 578.431,50 per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 dall'u.p.b. U0006 «trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali» in termini di competenza e cassa per il 2003 e di sola competenza per gli anni 2004 e 2005.

4. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

5. L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 10 gennaio 2003.

Capo III

OPERATORI DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI.

Sezione I

INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI OPERATORI

Art. 62.

Le agenzie di viaggio e turismo

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui all'art. 63.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Art. 63.

Attività delle agenzie

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso».

2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;

b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;

c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;

d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;

e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;

f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;

g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;

h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;

l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;

m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

n) il servizio di informazioni in materia turistica;

o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;

p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;

q) organizzazioni di attività congressuali;

r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 64.

Associazioni e organismi senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'art. 63 esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 75. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 69.

3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.

4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.

Sezione II

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 65.

Richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;

b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;

c) la denominazione dell'agenzia;

d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;

e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;

f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;

g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;

b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'art. 78;

d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il possesso del requisito di cui all'art. 66, comma 1.

Art. 66.

Autorizzazione all'apertura di agenzia

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o Regione italiani.

2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 71;

b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto;

c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 67.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

- a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
- b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
- c) il direttore tecnico.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio dell'attività.

Art. 68.

I periodi di apertura

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 69.

Redazione e diffusione dei programmi

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 71 con l'indicazione dei rischi coperti;
- l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
- m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
- n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995;

p) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all'art. 64 comma 1.

7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'art. 64, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.

Art. 70.

Commissioni arbitrali e conciliative

1. La provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 71.

Obbligo di assicurazione

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 72.

Sospensione dell'attività

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza della autorizzazione.

Art. 73.

Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 74.

Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Art. 75.

Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro

1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'art. 64 comma 1; l'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto a cura della provincia.

2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.

3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:

a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'art. 78.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 64.

Art. 76.

Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale

1. La violazione reiterata delle norme di cui all'art. 64 determina la revoca dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.

Sezione III

DIRETTORE TECNICO

Art. 77.

Esame di idoneità per direttore tecnico

1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria superiore;

b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.

2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

3. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;

b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;

c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'art. 63;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

Art. 78.

Albo provinciale dei direttori tecnici.

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 77;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 4 del decreto n. 392/1991;

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 392/1991, correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie

di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991.

4. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Sezione IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 79.

La vigilanza

1. La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata dalla provincia competente per territorio.

Art. 80.

Le sanzioni

1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'art. 63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 64 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.

2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'art. 68, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'art. 72, comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'art. 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.

3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'art. 69 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 67 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 64, commi 1, 3 e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'art. 64 comma 1, in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 69 e 75 è soggetta a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo comporta:

a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 63, la sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;

b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 64, comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

8. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.

Art. 81.

I reclami

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 64, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.

2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 64 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI TURISTICHE

Sezione I

INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Art. 82.

Figure professionali

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.

3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

4. È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine; in relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della professione di guida naturalistico-ambientale, la giunta regionale individua la specifica figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale.

Sezione II

COMPETENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GUIDA, ACCOMPAGNATORE E ANIMATORE TURISTICO E GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

Art. 83.

Competenze delle province

1. Le province esercitano le funzioni relative a:

a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:

1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame;

2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, residenti nel Veneto, qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 di attuazione della direttiva n. 75/368/CEE

e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernenti l'espletamento di attività economiche varie e previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza;

3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato t).

3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.

Art. 84.

Competenze dei comuni

1. I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge la attività professionale, rilasciano la licenza avente validità sul territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida turistica.

2. I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria professionale di appartenenza, la licenza avente validità sull'intero territorio regionale, per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico, animatore turistico, guida naturalistico-ambientale e sue articolazioni, così come individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 82, comma 4.

3. Il contenuto della licenza e le modalità di rilascio sono definite nell'allegato t).

Art. 85.

Licenza e tesserino di riconoscimento

1. I titolari di licenza per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.

2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

SEZIONE III

OBLIGHI E SANZIONI

Art. 86.

Divieti

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 87.

Sospensione e revoca delle licenze

1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al comune entro sessanta giorni dall'evento;

b) per iniziativa del comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'art. 86.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.

3. La licenza è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico.

4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono adottati dal comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle province.

Art. 88.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'art. 82, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca la licenza a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'art. 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'art. 82 si avvalga di soggetti non muniti di licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.

6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 89.

Reclami e vigilanza

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla provincia.

2. La provincia, sentito il titolare della licenza decide sul reclamo entro sessanta giorni.

3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.

Art. 90.

Inapplicabilità

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'art. 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.

2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all'art. 82 a favore dei loro alunni.

3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche

alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni pro-loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1996, n. 49.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 91.

Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione

1. Restano confermate le classificazioni effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge nonché le procedure di classificazione delle strutture ricettive alberghiere avviate dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere».

2. L'adeguamento delle unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere alle prescrizioni dell'allegato E deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Restano confermate e conservano validità sino al 31 dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive extra alberghiere soggette a classificazione effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49, «Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere».

4. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive all'aperto effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 21, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56, «Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto».

5. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2003 le classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi sociali d'alta montagna effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, «Norme in materia di turismo d'alta montagna».

6. In fase di prima applicazione della presente legge, le province entro il 31 dicembre 2003 provvedono alla nuova classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici valevole per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura massima del venti per cento della superficie in uso.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 92.

Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e organismi senza scopo di lucro già iscritti rispettivamente agli elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo e agli elenchi speciali degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 «Nuove

norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia», sono tenuti a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore; l'infuturo decorso del termine comporta per le agenzie di viaggio e turismo la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'art. 72.

Art. 93.

Norme transitorie in materia di professioni turistiche

1. Agli esami di abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, di guida, accompagnatore ed animatore turistico e di guida naturalistico ambientale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.

2. Sono riconosciuti animatori turistici e guide naturalistico-ambientali coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto documentata attività nella professione per almeno due stagioni turistiche o conseguito apposito attestato a seguito di frequenza di corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione rispettivamente per l'area dell'animazione turistica e per l'area della conduzione a visite di siti di interesse naturalistico-ambientale.

Art. 94.

Modifiche degli allegati

1. Gli allegati di cui al presente titolo possono essere modificati con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Gli allegati di cui al capo secondo del presente titolo possono essere modificati anche su proposta dei comuni.

TITOLO III

SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE

Capo I

NORME GENERALI

Sezione I

CRITERI GENERALI DI FINANZIAMENTO

Art. 95.

Finalizzazione dei finanziamenti

1. I criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica veneta sono finalizzati a:

a) orientare l'offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda interna ed estera, garantendo nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle sue tipicità;

b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali e strumentali, delle autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo, promuovendo ed incentivando il sistema degli organismi di garanzia collettiva fidi;

c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell'offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nei sistemi turistici locali così come individuati dall'art. 13.

Art. 96.

Categorie d'interventi regionali

1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 95, mediante:

a) interventi di qualificazione dell'offerta turistica, realizzati da piccole e medie imprese di cui all'art. 97, comma 1, lettera a) e dai soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera c);

b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera d);

c) progetti d'interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera b), anche in compartecipazione con la Regione e progetti di interesse regionale, anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera b).

Art. 97.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente sezione:

a) le piccole e medie imprese turistiche e loro consorzi operanti nel settore con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così come definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata nella GUCE L 107 del 30 aprile 1996 ed operanti prevalentemente in settori collegati al turismo, di cui all'allegato U;

b) gli enti locali, i loro enti strumentali e le autonomie funzionali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico locale;

c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 3) nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 4) per le quali la legislazione regionale non prevede il regime d'impresa;

d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto caratterizzati da partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio e costituiti da almeno cento soci;

e) i proprietari ed i titolari dei diritti reali sui complessi immobiliari in cui è esercitata attività di impresa turistica, così come definita dalla legislazione nazionale.

2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente l'attività dalla quale è derivato il maggior ammontare dei proventi.

3. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, può modificare l'allegato U.

Art. 98.

Tipologie di agevolazioni e regime di aiuto

1. I benefici di cui al presente capo sono costituiti da:

a) finanziamenti agevolati ai soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera a) ed e), mediante l'istituzione di fondi di rotazione;

b) contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettere b), c) e d);

c) contributi in conto interessi in favore dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera b), sulla base di apposita convenzione con gli istituti di credito;

d) concessione di garanzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e concessione di contro-garanzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera d), mediante l'istituzione di un fondo di garanzia e contro-garanzia regionale.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina la misura delle agevolazioni individuate dal comma 1.

3. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) numero 70/2001 della Com-

missione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

4. Sono altresì finanziabili iniziative non eccedenti la soglia degli aiuti *de minimis*, previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) numero 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10 per qualunque tipo di spesa previsto dalla legge.

Art. 99.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie sono ripartite annualmente tra gli aventi diritto, con le modalità di cui agli articoli 103, 106 e 107 tra:

a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti, identificati secondo i criteri di cui al comma 2;

b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare, identificati secondo i criteri di cui al comma 3;

c) i progetti di interesse pubblico previsti dall'art. 106;

d) i progetti di interesse regionale previsti dall'art. 106;

e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'art. 107.

2. Per strutture ricettive e servizi complementari esistenti di cui al comma 1, lettera a), si intendono quelle oggetto di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.

3. Per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare di cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività, alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.

Art. 100.

Iniziative agevolate

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le tipologie e le modalità delle iniziative agevolate.

2. L'agevolazione è concessa a condizione che l'iniziativa agevolata mantenga la propria destinazione d'uso per un periodo non inferiore alla durata del mutuo o, in mancanza, a cinque anni.

Sezione II

FINANZIAMENTI AGEVOLATI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 101.

Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera a) ed e) ed il fondo di garanzia e contro-garanzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo S.p.A. può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

Art. 102.

Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese

1. Le imprese possono accedere alle agevolazioni previste solo se fornite di idonea garanzia, e previa verifica della loro solidità finanziaria in relazione all'eventuale restituzione del finanziamento nei casi di cui all'art. 108.

2. Le domande di finanziamento sono presentate, anche tramite le cooperative ed i consorzi di garanzia, alla Veneto Sviluppo S.p.A., la quale provvede alla relativa istruttoria al fine di accertare la regolarità delle domande.

Art. 103.

Criteri di assegnazione dei finanziamenti

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle relative garanzie.

2. La Veneto Sviluppo S.p.A. verificata la regolarità ed ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.

4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo S.p.A., che provvede alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. La giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e all'art. 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo S.p.A., in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.

Art. 104.

Competenze della giunta regionale

1. La giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti beneficiari ed individua specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari gestiti dalla Veneto Sviluppo S.p.A.

2. A tal fine la Veneto Sviluppo S.p.A. trasmette alla giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una scheda di monitoraggio, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati.

3. Le informazioni di cui al comma 2 formano oggetto di una relazione semestrale alla giunta regionale ed alla competente commissione consiliare e costituiscono il presupposto del provvedimento di liquidazione delle quote del fondo di rotazione a favore della Veneto Sviluppo S.p.A.

SEZIONE III

INTERVENTI IN FAVORE DEI GARANTI DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI SOGGETTI PUBBLICI

Art. 105.

*Contributi in conto capitale ai garanti delle
piccole e medie imprese - Criteri per l'assegnazione*

1. Al fine di favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione dell'offerta turistica regionale, la giunta regionale concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di cui all'art. 97, comma 1, lettera d), assegnando contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

2. La giunta regionale, ogni anno, stabilisce, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione necessaria e determina, sentita la competente commissione consiliare, una volta acquisiti dalla Veneto Sviluppo S.p.A. i dati relativi alle domande presentate ai sensi dell'art. 102, i criteri per l'assegnazione dei contributi rispettando comunque i seguenti parametri:

a) nella misura minima del venti per cento con riferimento alle domande presentate dalle piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, ammesse ai finanziamenti e garantite dal singolo consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle relative domande ammesse ai finanziamenti e garantite dai medesimi consorzi o cooperative;

b) nella misura minima del venti per cento con riferimento alla somma delle spese ammesse per le piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, garantite dai consorzi o dalle cooperative di cui all'art. 97, comma 1, lettera d), in rapporto al totale delle relative spese ammesse;

c) nella misura minima del trenta per cento con riferimento al numero di piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, e presenti in qualità di soci in ciascun consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle piccole e medie imprese turistiche consorziate negli organismi sociali di garanzia.

3. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla giunta regionale, entro il trimestre successivo alla definizione dell'istruttoria ed ammissione al finanziamento delle domande presentate, fra i consorzi e le cooperative di garanzia con sede legale nel Veneto.

4. Gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione ai sensi del presente articolo, restano destinati al raggiungimento di tali finalità di cui al comma 1. È consentito l'utilizzo degli interessi maturati sui contributi, finalizzati alle spese di gestione degli organismi sociali di garanzia, esclusivamente per la parte eccedente il tasso d'inflazione annuo registrato dall'ISTAT con riferimento all'esercizio precedente.

Art. 106.

Contributi per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, approva annualmente un provvedimento per la presentazione di progetti diretti al miglioramento, alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica territoriale da parte dei soggetti indicati dall'art. 97, comma 1, lettera b).

2. Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative ammissibili, con particolare riguardo a:

- a) l'individuazione delle aree territoriali;
- b) le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle differenti aree;
- c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
- d) le modalità di concessione e la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa;
- e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
- f) i criteri di priorità e di preferenza nonché la destinazione delle somme revocate a qualsiasi titolo;
- g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risultati.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere l'individuazione da parte della giunta regionale di progetti a regia regionale che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale, ovvero aventi una considerevole valenza di sperimentazione in relazione ad uno o più iniziative previste dall'art. 98, comma 1, lettera c), da realizzare anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera b).

4. I contributi regionali di cui al comma 1, sono concessi in conto capitale dal dirigente della struttura regionale competente per il turismo fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa.

Sezione IV

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI
PRIVATI NON OPERANTI A REGIME D'IMPRESA

Art. 107.

*Contributi in conto capitale ai soggetti privati
non operanti a regime d'impresa*

1. Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro, nonché le persone fisiche di cui all'art. 97, comma 1, lettera c), che svolgono attività di gestione di strutture ricettive per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di impresa, possono pre-

sentare progetti di qualificazione e potenziamento per le iniziative previste dall'art. 100, limitatamente agli esercizi ricettivi così come individuati dall'allegato U, nn. 3 e 4.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina il riparto delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fissando:

- a) l'individuazione delle tipologie di esercizi ricettivi;
- b) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
- c) la modalità di concessione;
- d) la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi d'intervento;
- e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
- f) i criteri di priorità e di preferenza;
- g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono in conto capitale ed ammontano fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa e sono concessi dalla Veneto Sviluppo S.p.A., previa istruttoria da parte della stessa.

Sezione V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108.

Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi

1. Il dirigente della struttura regionale competente per il turismo e la Veneto Sviluppo S.p.A., con riferimento alle agevolazioni rispettivamente erogate, dispongono:

- a) la riduzione dell'agevolazione, quando si accerta:
 - 1) una minor spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;
 - 2) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
- b) la revoca dell'agevolazione:
 - 1) in caso di sua utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
 - 2) nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell'interessato e per comprovate cause di forza maggiore;
 - 3) nel caso in cui si accerti la cessazione dell'attività turistica nell'immobile finanziato nei dieci anni successivi all'erogazione delle agevolazioni, qualora si tratti dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, lettera e);
- c) la decadenza in caso di mancata presentazione della documentazione stabilita nel provvedimento di cui agli articoli 103, 106 e 107 e nel caso di violazione dell'obbligo di mantenimento della destinazione dell'iniziativa agevolata per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sua ultimazione;
- d) la sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'agevolazione, qualora si verificano situazioni che compromettano l'efficacia dell'intervento avviato.

Capo II

INTERVENTI DI NATURA SETTORIALE

Sezione I

TURISMO DI ALTA MONTAGNA

Art. 109.

Imprese turistiche di montagna

1. Le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la discesa

che per il fondo, come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso, sono imprese turistiche di montagna.

Art. 110.

Contributi ai bivacchi fissi

1. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana competente per territorio di intesa con la sezione del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa.

2. Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club alpino italiano in numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso vengono rimborsate dalla comunità montana. È ammesso il contributo della comunità montana, in ragione del settantacinque per cento, sulle eventuali spese per interventi di ripristino.

Art. 111.

Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate

1. Sono definiti:

- a) sentieri alpini, i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;
- b) vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.

2. Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 112.

Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate

1. Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'art. 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 «Riordinamento del Club alpino italiano» e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.

2. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate dalle comunità montane, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Art. 113.

Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla segnaletica

1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è condizionata all'approvazione dei relativi progetti da parte della commissione regionale di cui all'art. 123, che può formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei materiali.

2. È compito della commissione regionale stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club alpino italiano.

Art. 114.

Catasto regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate

1. Il catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate, nei quali sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito l'autorizzazione della commissione regionale, già istituito ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in apposita scheda il comune o i comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso attribuito.

Art. 115.

Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate

1. Le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 112, comma 2, i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell'apposito elenco regionale.

Art. 116.

Contributi

1. La comunità montana, nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'art. 5, concede al Club alpino italiano e alle sue sezioni e ai comuni contributi per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del costo degli interventi.

2. A tal fine gli enti interessati presentano apposita domanda alla comunità montana competente, corredata dal progetto di massima delle opere concordate, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento.

Art. 117.

Promozione dell'alpinismo

1. La provincia concede alle sezioni del Club alpino italiano operanti sul territorio provinciale, un contributo annuo non inferiore a 70.000,00 euro per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico, nonché di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di aggiornamento del personale Club alpino italiano.

2. Il contributo è in particolare destinato:

a) alla propaganda dell'educazione alpinistico - naturalistica nelle scuole e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna;

b) all'organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del Club alpino italiano, di corsi di formazione e di introduzione alla frequentazione dell'ambiente alpino sia nel periodo estivo che invernale; di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e didattico per istruttori, anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento.

3. Al fine della concessione del contributo, le sezioni del Club alpino italiano devono presentare domanda, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno, alla provincia, inviandone copia alla delegazione regionale del Club alpino italiano che esprime parere entro i trenta giorni successivi.

4. La domanda va corredata del programma di attività da svolgere e del preventivo della spesa.

5. La provincia delibera la concessione dei contributi e provvede all'erogazione della quota non superiore al settanta per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Il contributo concesso è erogato nella misura del settanta per cento; il saldo è erogato su presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta.

Art. 118.

Potenziamento del soccorso alpino

1. La Regione agevola l'attività di prevenzione degli infortuni e di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna mediante la concessione di contributi al servizio regionale di soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano operante sul territorio regionale.

2. A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attività:

a) attuazione di iniziative rivolte all'educazione del turista alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla diffusione e conoscenza delle funzioni e dell'attività del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nell'ambito regionale;

b) formazione e addestramento dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico, compresi i volontari, ivi compreso il pagamento delle coperture assicurative;

c) gestione organizzativa, tecnica e amministrativa degli interventi di soccorso, ivi compreso il pagamento di indennità ai componenti volontari delle squadre di soccorso;

d) adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico e sostituzione di quello deteriorato o smarrito in operazioni di soccorso;

e) adeguamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto necessari per l'attività di soccorso;

f) adeguamento e ammodernamento di materiale tecnico, informatico, audiovisivo e attrezzature d'ufficio.

Art. 119.

Concessione dei contributi

1. Al fine della concessione del contributo, di cui all'art. 118, il servizio regionale di soccorso alpino e speleologico presenta domanda alla giunta regionale dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione previsionale sull'attività da svolgere, sui mezzi e sul personale da impiegare e di un articolato preventivo di spesa.

2. La giunta regionale delibera la concessione dei contributi in misura non inferiore a euro 380.000,00 e, comunque in misura non superiore al novanta per cento della spesa ammessa, entro il 30 marzo successivo. Entro il medesimo termine il contributo concesso è erogato, nella misura del settanta per cento; la quota residua è erogata a presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta.

Art. 120.

Elisoccorso

1. L'attività del servizio regionale di soccorso alpino e speleologico può svolgersi anche mediante utilizzazione di elicotteri.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati autorizzati a svolgere i servizi di volo.

3. Nell'attività di elisoccorso deve essere garantita, ove necessario, la prestazione di soccorso sanitario, tramite convenzioni con le aziende unità locali socio sanitarie.

Art. 121.

Promozione e diffusione dell'alpinismo

1. La giunta regionale può concedere contributi per pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club alpino italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e finalizzate:

a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale;

b) a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione del soccorso alpino;

c) a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1, le sezioni del Club alpino italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano al presidente della giunta regionale, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative, dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.

3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente per il turismo, entro il 30 marzo successivo, a favore delle sezioni del Club alpino italiano e degli altri enti e associazioni che abbiano realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio.

4. I beneficiari devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.

Art. 122.

Provvidenze a sostegno del centro polifunzionale del Club alpino italiano al Passo Pordoi

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al Club alpino italiano il contributo annuo di euro 25.000,00 a sostegno delle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz di Passo Pordoi. Il contributo è destinato a:

a) favorire il funzionamento del centro polifunzionale Bruno Crepaz;

b) incrementare l'interesse sociale delle attività dallo stesso svolte o promosse, per la diffusione di conoscenza, della presenza e delle attività dell'uomo in alta montagna e dei relativi problemi;

c) organizzare e svolgere corsi di formazione, di preparazione, e di aggiornamento delle guide alpine, degli aspiranti guida alpina, degli istruttori di alpinismo e di sci alpinistico;

d) assumere iniziative per lo studio e il perfezionamento delle tecniche di intervento di soccorso alpino, per lo studio delle tecniche alpinistiche e dei materiali alpinistici e sci alpinistici e per quello dei problemi fisiopatologici riguardanti l'uomo in alta montagna.

2. Per ottenere il contributo il Club alpino italiano deve presentare domanda, corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa, dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento. Deve inoltre presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.

Art. 123.

Composizione della commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna

1. È istituita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna, composta da:

a) l'assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) un esperto, designato dalla sezione veneta dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM);

c) un esperto del Club alpino italiano, designato dalla rispettiva delegazione regionale;

d) un esperto delle guide alpine, designato dal rispettivo comitato regionale;

e) un esperto del corpo di soccorso alpino, designato dalle rispettive delegazioni regionali;

f) un funzionario tecnico della struttura regionale competente in materia di turismo;

g) un esperto naturalista, designato dalle associazioni naturalistiche regionali riconosciute.

2. Funge da segretario un dipendente della struttura regionale competente per il turismo.

3. Alla commissione possono essere invitati esperti del settore, in relazione alle materie trattate.

4. La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; i componenti possono essere riconfermati. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti alla seduta.

5. Nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, la commissione regionale si attiene a criteri di salvaguardia degli ambienti naturali, di promozione dell'attività turistica e di tutela della sicurezza degli escursionisti.

6. Ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, spetta l'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi della vigente normativa.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO IN MARE A FINALITÀ ITTICA, ESCURSIONISTICA E RICREATIVA E PESCATURISMO

Art. 124.

Turismo in mare a finalità ittica, escursionistica e ricreativa

1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:

a) alle imprese turistiche che effettuano la attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica;

b) sono consentite le attività di pescaturismo.

Art. 125.

Requisiti e modalità

1. L'attività di turismo in mare a finalità ittica è finalizzata alla cattura dello sgombero e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 126.

Pescaturismo

1. Per pescaturismo si intendono le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca professionale che imbarca sul proprio natante persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative, anche al fine di arricchire, qualificare ed integrare la propria attività.

2. Nell'ambito della attività di pesca turismo sono comprese:

a) la pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

b) la ristorazione a base di pesce, effettuata a bordo;

c) le attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura della pesca dell'ambiente lagunare e delle acque interne.

Art. 127.

Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, l'armatore deve presentare domanda presso la capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave, completa dei documenti di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata alla attività di pesca turismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto.

2. La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.

Art. 128.

Tempi di svolgimento della attività di turismo in mare a finalità ittica e della attività pescaturismo

1. Le attività di turismo in mare a finalità ittica e di pesca-turismo possono essere svolte per tutto il periodo dell'anno, in ore diurne e notturne, nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima interna, con particolare riguardo alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 129.

Norma finanziaria

1. Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell'art. 2, comma 2, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto in bilancio all'u.p.b. U0023 «spese generali di funzionamento».

2. Le spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

a) trasferimento alle province per funzioni amministrative esercitate in materia di attività di informazione, accoglienza turistica, promozione locale, ai sensi degli articoli 3, 10 e 17;

b) trasferimenti alle comunità montane e alle province per la promozione dell'alpinismo e l'incentivazione di sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate, ai sensi degli articoli 5, 110, 116 e 117;

c) trasferimenti ai comuni in materia di concessioni demaniali, ai sensi degli articoli 4 e 49;

d) interventi a favore del soccorso alpino, di cui agli articoli 118, 119 e 120;

e) promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

f) promozione e diffusione dell'alpinismo attraverso il Club alpino italiano, ed altri enti ed associazioni operanti senza fine di lucro ai sensi dell'art. 121;

g) contributo alle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz, di cui all'art. 122;

h) finanziamento delle strutture associate di promozione turistica, di cui agli articoli 7 e 8; trovano copertura, per euro 19.096.500,00 per il 2002 ed euro 18.838.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0074 «informazione, promozione e qualità per il turismo».

3. Le spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

a) finanziamento del sistema informativo regionale turistico, di cui all'art. 18;

b) finanziamento del fondo di rotazione per le imprese del settore turistico ed affini operanti a regime di impresa gestito da Veneto Sviluppo S.p.A., di cui all'art. 101;

c) finanziamento del fondo per gli operatori del settore turismo privati e no profit, di cui all'art. 107;

d) finanziamento del fondo per i progetti di interesse pubblico e di interesse regionale, di cui all'art. 106;

e) interventi a favore degli organismi sociali di garanzia tra piccole e medie imprese turistiche e del commercio, di cui all'art. 105;

f) concessione di garanzie per il settore turistico, di cui all'art. 98, comma 1, lettera d);

g) concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di aree di sosta temporanea di cui all'art. 44; trovano copertura, per euro 882.500,00 per il 2002 ed euro 108.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0075 «Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell'offerta turistica», nonché per euro 6.561.500,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, attraverso l'utilizzo degli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0076 «interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo», che vengono incrementati

per ciascuno degli anni 2003 e 2004 della somma di euro 6.200.000,00, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita 11 «interventi per il turismo», in termini di competenza.

Art. 130.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 «nuova disciplina relativa all'albo regionale all'attività delle associazioni pro-loco» come novellata da:

- 1) art. 21 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
- 2) art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;
- 3) art. 33 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 «norme in materia d'alta montagna» come novellata da:

- 1) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5;
- 2) Titolo I della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61;
- 3) art. 21 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6;
- 4) art. 44 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
- 5) art. 56 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

c) legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 «disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere»;

d) legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 «organizzazione turistica della Regione» come novellata da:

- 1) legge regionale 22 luglio 1994, n. 32;
- 2) art. 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58;
- 3) art. 19 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6;
- 4) legge regionale 7 aprile 1995, n. 18;
- 5) art. 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;
- 6) art. 20 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
- 7) art. 51 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
- 8) legge regionale 5 agosto 1997, n. 30;
- 9) art. 29 e art. 55 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;
- 10) art. 22 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29;
- 11) legge regionale 9 settembre 1999, n. 44;
- 12) art. 41 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;

e) legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 «disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere»;

f) legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 «disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere» come novellata da:

- 1) art. 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;
- 2) legge regionale 30 luglio 1999, n. 29;

g) legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 «Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia»;

h) legge regionale 30 luglio 1999, n. 28 «norme per l'esercizio del turismo di mare a finalità ittica»;

i) legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 «disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere» come novellata dall'art. 16 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19;

l) legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 «disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto»;

m) legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 «disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale» come novellata dall'art. 25 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

n) legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 «nuova disciplina delle professioni turistiche»;

o) legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 «norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo»;

p) l'art. 29, comma 1, lettere da a) ad h) e gli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

q) l'art. 27 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002».

Art. 131.

Settori soggetti a disciplina speciale

1. Gli interventi a favore della aeroportualità turistica del Veneto restano disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 «Interventi a favore della aeroportualità turistica nel Veneto» e successive modificazioni.

2. L'adesione della Regione del Veneto all'associazione Centro internazionale di studi sull'economia turistica, resta disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 «Adesione della Regione del Veneto all'associazione «Centro internazionale di studi sull'economia turistica» promossa dall'università di Venezia».

3. Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni, resta disciplinata dalla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni».

4. La tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici restano disciplinati dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 «norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici» e successive modificazioni.

5. L'attività agrituristica resta disciplinata dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica» e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 novembre 2002

GALAN

(Omissis).

02R0838

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 21.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 dell'8 maggio 2002)

(Omissis).

02R0777

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2002, n. 22.

Costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 19 giugno 2002)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria promuove la costituzione di una società di scopo, nella forma giuridica di società per azioni, con la finalità di realizzare gli obiettivi previsti dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)).

2. La Regione Liguria conferirà alla società le aree, già appartenenti al demanio portuale, occupate dallo stabilimento Ilva di Genova - Cornigliano e sdemanializzate.

3. La società destinerà le aree stesse, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.

4. Finalità della presente legge è il mantenimento dell'attuale occupazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 2, della legge n. 448/2001.

Art. 2

Soci

1. Alla società potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della Regione Liguria. Tale società è altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo.

Art. 3

Costituzione della Società

1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti relativi alla costituzione della società, che potrà avere un capitale iniziale massimo di € 6.197.500,00, sottoscrivendo quote in una percentuale non inferiore al quarantacinque per cento del capitale stesso.

2. Tale sottoscrizione potrà avvenire anche attraverso il conferimento alla società delle aree di cui all'art. 53, comma 1, della legge 448/2001.

3. Il riutilizzo delle aree liberate dalle lavorazioni siderurgiche dovrà avvenire mediante procedure di evidenza pubblica tenendo conto dei fini indicati dall'art. 53 della legge n. 448/2001 e della massimizzazione dei livelli occupazionali.

4. Lo statuto della società è approvato dalla giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

Art. 4

Organi sociali e amministrazione della Società

1. Le norme relative al funzionamento della società sono regolate dallo statuto, in conformità delle leggi e del codice civile.

2. La partecipazione della Regione negli organi sociali deve essere proporzionale alla partecipazione azionaria.

3. Il presidente della giunta regionale o suo delegato è componente del consiglio di amministrazione.

Art. 5

Finanziamenti

1. La società utilizza le risorse indicate nell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 (nuovi interventi in campo ambientale) e può essere destinataria diretta di finanziamenti e agevolazioni comunitari, statali e regionali per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

prelevamento di € 2.788.875,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 18.207 «fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;

aumento di € 2.788.875,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento dell'U.P.B. 18.205 «Spese per partecipazioni regionali».

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 giugno 2002

BIASOTTI

02R0778

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2002, n. 23.

Ulteriore modifica alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 19 giugno 2002)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 19/1999

1. Il comma 8 dell'art. 14 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) è sostituito dal seguente:

«8. Il comune, inoltre, per le manifestazioni straordinarie e non ricorrenti, nonché per quelle concordate con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rilascia

autorizzazioni temporanee all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti che già esercitano l'attività di vendita al dettaglio ai sensi degli articoli 7, 8 e 28 del decreto legislativo n. 114/1998. Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 giugno 2002

BIASOTTI

02R0779

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 agosto 2002, n. 18.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 31 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è istituito, presso il consiglio regionale, il comitato regionale per le comunicazioni (di seguito denominato: Co.Re.Com. e/o Comitato) della Regione Molise, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in tema di comunicazioni.

Art. 2.

N a t u r a

1. Il comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata: autorità).

2. Il comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale svolge funzioni di garanzie, di consulenza e di supporto nei confronti della Regione e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione:

3. Il comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.

Composizione e durata in carica

1. Il comitato regionale per le comunicazioni è composto di cinque membri, tutti scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che dal sistema

degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Co.Re.Com. Molise sono eletti dal consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Co.Re.Com., il consiglio procede separatamente e con votazione segreta all'elezione, tra di essi, del presidente del comitato. Risulta eletto presidente colui che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente il più anziano di età.

4. Il vicepresidente viene eletto, a votazione segreta, in seno al comitato dai suoi componenti. A parità di voti è eletto vicepresidente il componente più anziano.

5. I componenti del comitato restano in carica cinque anni ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del comitato subentrante. I componenti del comitato non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del comitato che abbia svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

6. In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di impedimento di un membro del comitato, il consiglio regionale procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del comitato non si applica il metodo del voto limitato.

7. Qualora per qualsiasi motivo rimangano in carica soltanto due membri, si procede al rinnovo integrale del comitato.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza, e comunque entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.

9. In caso di dimissioni dalla carica di presidente, il consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo presidente nella prima seduta utile. Qualora il presidente si dimette anche dalla carica di componente si procede, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione ed all'elezione di un nuovo presidente.

Art. 4.

Incompatibilità

1. Non può essere nominato membro del Co.Re.Com. colui che è:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di giunta regionale, componente di giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore o componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale;
- h) soggetto titolare di contratti a qualunque titolo definiti nel settore della comunicazione;
- i) dipendente della Regione Molise.

2. Ciascun componente del comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del comitato ed al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possono configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

Decadenza

1. Il presidente e gli altri componenti del comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengono, senza giustificato motivo, da comunicare tempestivamente al presidente del comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare;

b) qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla entro trenta giorni dalla data in cui la stessa viene contestata.

2. Il presidente del comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del consiglio le cause di decadenza e di incompatibilità, di cui sia a conoscenza, eventualmente verificatesi nei confronti dei componenti.

3. Entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza o di incompatibilità, il presidente del consiglio regionale la contesta, per iscritto, all'interessato, con l'invito, nel primo caso, a formulare osservazioni e controdeduzioni e, nel secondo caso, a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla contestazione medesima.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, il presidente del consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero la causa di incompatibilità sia stata rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al consiglio regionale nei casi in cui la causa di decadenza sia stata definitivamente accertata o la causa di incompatibilità non sia stata rimossa.

5. Le decisioni di cui al comma 4 del presente articolo sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del Co.Re.Com. Molise ed all'autorità.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del comitato sono presentate, tramite il presidente del comitato stesso, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al presidente del consiglio che ne prende atto e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla vigente normativa in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.

Art. 8.

Comunicazioni

1. Il presidente del consiglio regionale comunica all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del comitato stesso.

Art. 9.

Funzioni del presidente

1. Il presidente del comitato:

a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, presiede le adunanze, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, provvede a curare i rapporti con gli organi regionali e con l'autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

Art. 10.

Regolamento interno

1. Il comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento del comitato compresa la possibilità di delega di attività preparatorie ed istruttorie ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un «codice etico» volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti assegnati e degli eventuali consulenti.

Art. 11.

Compensi

1. Al presidente del comitato è attribuito un gettone di presenza di € 150,00 (euro centocinquanta/00) lordi per ogni seduta e per un massimo di cinquanta sedute annue.

2. Al vicepresidente ed ai componenti del comitato il gettone di presenza è stabilito, rispettivamente, nella misura di € 125,00 (euro centoventicinque/00) ed € 100,00 (euro cento/00) lordi sempre per un massimo di cinquanta sedute annue.

3. Al presidente, al vicepresidente ed ai componenti del comitato spettano, per ogni seduta, i rimborsi delle spese di viaggio ed eventualmente di missione nelle misure previste per i dirigenti regionali.

4. Per le frazioni di anno le sedute sono rapportate ai dodicesimi.

Art. 12.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il comitato dispone della struttura di supporto prevista all'art. 19 della presente legge. Il comitato, inoltre, si avvale dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità, il comitato si può avvalere di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità.

Art. 13.

Funzioni proprie

1. Il comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale, con particolare riferimento a quelle già spettanti al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

2. In tale ambito operativo il comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze che l'autorità trasmette alla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 1 e n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva pubblica senza risorse pubblicitarie, così come previsto all'art. 3, comma 9 della legge n. 249/1997;

c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche in grado di svolgere una funzione di supporto ai provvedimenti che la Regione adotta per disporre eventuali agevolazioni contributive in favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nel territorio regionale;

d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) su richiesta delle competenti commissioni consiliari e dei titolari dell'iniziativa legislativa, esprime parere circa l'elaborazione di progetti di legge regionale che disciplinano, in tutto o in parte, la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

f) esprime ogni altro eventuale parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

g) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali e informativi che operano territorialmente;

h) formula proposte ed esprime pareri sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

3. Il comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui gli stessi debbano esprimere pareri all'autorità o ad altri soggetti in materie che interessano il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

Gli organi regionali:

a) sono tenuti, a norma del presente comma, ad acquisire gli apporti espressi dal comitato;

b) possono delegare al comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con la preventiva fissazione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

4. Il comitato attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dei giornalisti maggiormente rappresentate sul territorio molisano, con la commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri soggetti e organismi collettivi di rappresentanza interessati al settore delle comunicazioni.

5. È istituito presso il Co.Re.Com. Molise un comitato regionale degli utenti composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il comitato regionale degli utenti esprime pareri e formula proposte al Co.Re.Com. Molise, al consiglio regionale ed alla giunta regionale ed a tutti gli organismi pubblici e privati che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo, altresì, iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento il Co.Re.Com. Molise detta criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del comitato regionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, che non deve essere superiore a undici.

6. Il comitato assolve anche a funzioni gestionali. In particolare:

a) cura la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

b) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103.

7. Il comitato provvede, inoltre, alle funzioni di controllo. In particolare:

a) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, unitamente all'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAM) e agli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativamente ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per l'effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengono superati.

Art. 14.

Funzioni delegate

1. Il Co.Re.Com. Molise esercita tutte le funzioni di gestione, di garanzia e di controllo comunque delegate dall'autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del regolamento adottato dall'autorità stessa in applicazione della medesima norma.

2. In particolare con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al Co.Re.Com. le seguenti funzioni:

A) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'art. 1, comma 6 lettera b), n. 2;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10.

B) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6 lettera b), n. 13;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;

8) rispetto, nel servizio radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;

9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 8;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2.

C) funzioni istruttorie in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 10.

D) Funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 8.

Art. 15.

Conferimento delle deleghe

1. L'esercizio delle funzioni delegate, di cui al precedente art. 14, è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal presidente dell'autorità, dal presidente della giunta regionale, d'intesa con il presidente del consiglio regionale e dal presidente del Co.Re.Com. Molise nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.

Art. 16.

Esercizio delle deleghe

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.Com. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

2. Nell'esercizio della delega il Co.Re.Com. può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale.

3. Le risorse assegnate e trasferite dall'autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in uno specifico capitolo di spesa intestato: «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Molise» inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al funzionamento del consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del comitato.

4. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetute violazioni delle direttive generali stabilite dall'autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17.

Programmazione delle attività del comitato

1. Il Co.Re.Com. Molise presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per la relativa approvazione, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa, alle funzioni delegate, è presentata anche all'autorità.

2. L'ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il presidente del comitato, esamina ed approva il programma e in conformità allo stesso determina i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del consiglio e da porre a disposizione del comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato presenta al consiglio regionale e all'autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sulle attività svolte nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del consiglio regionale.

4. Il comitato, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti più opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale, di cui al comma 3, lettera a).

Art. 18.

Rapporti con le istituzioni

1. Nell'esercizio delle funzioni, di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge, il Co.Re.Com. Molise collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti ed istituzioni.

2. il Co.Re.Com. Molise intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e consultazione con i Co.Re.Com. delle altre Regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alle loro attività.

Art. 19.

Dotazione organica

1. È istituito l'ufficio del Co.Re.Com.. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con l'autorità, individua all'interno dell'organizzazione del consiglio regionale, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'ufficio di presidenza del consiglio e il presidente del comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata d'intesa con l'autorità, con il presidente del comitato e con il segretario generale del consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.Re.Rat. Molise. All'eventuale reclutamento del personale ulteriormente occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 della presente legge, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il comitato si avvale del personale già assegnato al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat. - Molise) di cui al regolamento interno di funzionamento approvato con deliberazione del consiglio regionale del 21 marzo 1978, n. 108.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'ufficio di presidenza del consiglio, di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 20.

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, riguardanti l'attività del comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal comitato.

Art. 21.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il consiglio regionale provvede all'elezione del comitato e del suo presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della prima elezione del comitato nei termini e con le procedure previste dall'art. 3 della presente legge, le funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.Re.-Rat.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento interno, di cui all'art. 10 della presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del consiglio regionale.

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale del 2 settembre 1977 n. 27, recante: «Norme per l'organizzazione e il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo».

Art. 24.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 agosto 2002

IORIO

02R0624

LEGGE REGIONALE 26 agosto 2002, n. 19.

Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 8 aprile 1997, n. 7, concernente: «Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e 27 gennaio 1999, n. 2, concernente: «Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale», come modificate ed integrate dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 31 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 14 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 6/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Trattamento economico dei direttori generali e del segretario generale del consiglio regionale*) — 1. Il trattamento economico dei direttori generali e del segretario generale del consiglio regionale è determinato, in sede di contrattazione individuale, dal trattamento fondamentale previsto per le aree dirigenziali del comparto regioni e dal trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità:

a) il trattamento economico fondamentale è costituito dal valore economico massimo previsto dal contratto collettivo per le aree dirigenziali del comparto Regioni;

b) il trattamento economico accessorio è determinato dalla giunta regionale a prescindere dai contratti collettivi per le aree dirigenziali del comparto Regioni;

c) la retribuzione di risultato è riferita agli obiettivi conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Essa non può superare il tetto massimo del 50% del trattamento accessorio.

2. Al fine di consentire un graduale ed armonico passaggio al nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale n. 6/2002, i direttori generali, i coordinatori e responsabili di settore anche con incarichi interinali continuano ad esercitare le funzioni che risultano loro assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2002».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/2002, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, previa intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, istituisce e disciplina, con atto di organizzazione, un nucleo di valutazione che dura in carica tre anni. Il nucleo è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'amministrazione regionale. Uno dei tre componenti è nominato su designazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.».

2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 6/2002, è sostituito dal seguente:

«5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla giunta regionale e, per quanto di competenza, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Esso è coadiuvato, per le incombenze istruttorie e di segreteria, da un'apposita struttura da costituire con atto di organizzazione all'interno della direzione generale del personale e dell'organizzazione.».

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«5. I trasferimenti tra strutture dipendenti dal presidente della giunta e i trasferimenti dalle direzioni generali verso le stesse e viceversa sono disposti dal direttore generale del personale e dell'organizzazione, sentiti i responsabili di servizio.».

Art. 4.

1. All'art. 36 della legge regionale n. 7/1997 è inserito il seguente comma:

«5-bis. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa qualora vengano assunti da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato.

Art. 5.

1. La «Tabella A» allegata alla legge regionale n. 7/1997, come sostituita dall'art. 14 della legge regionale n. 6/2002, è sostituita dalla seguente:

«Tabella A:

- a) servizio gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali;
- b) servizio rapporti istituzionali e relazioni economiche esterne;
- c) servizio segreteria della giunta regionale;
- d) servizio affari legislativi e giuridici;
- e) servizio avvocatura regionale;
- f) servizio protezione civile».

Art. 6.

1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/1999 è sostituita dalla seguente:

«h) la verifica dei risultati dell'attività dirigenziale, avvalendosi del nucleo di valutazione;».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/1999, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale n. 6/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Sono strutture organizzative del consiglio regionale i seguenti servizi:

- a) servizio gabinetto del presidente e dell'ufficio di presidenza, rapporti istituzionali, comunicazione, stampa e istituti di partecipazione popolare;
- b) servizio affari generali organizzazione, personale, controllo interno e sistema informativo del consiglio regionale;
- c) servizio bilancio, contabilità, provveditorato e assistenza al collegio dei revisori dei conti;
- d) servizio assistenza all'assemblea;
- e) servizio assistenza alle commissioni;
- f) servizio consulenza legislativa e giuridica;
- g) servizio documentazione, studi e monitoraggio delle politiche;
- h) servizio supporto al difensore civico».

Art. 8.

1. È abrogato il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1994, n. 10.

Art. 9.

1. È istituito il ruolo tecnico (categoria funzionale B). Le modalità di accesso saranno definite nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 10.

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 agosto 2002

IORIO

02R0625

LEGGE REGIONALE 26 agosto 2002, n. 20.

Interventi a favore della viabilità rurale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 19 del 31 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Molise, al fine di promuovere una politica regionale e di sviluppo rurale rivolta al rinnovamento delle strutture produttive ed al riassetto delle opere infrastrutturali, per una migliore qualità della vita nelle borgate rurali, corrisponde ai comuni, alle

comunità montane, ai consorzi di bonifica ed a tutti gli altri enti pubblici, aventi titolo, un contributo annuo di € 300 per chilometro di strade vicinali ed interpoderali, e di € 400 per chilometro per le strade di bonifica montana, integrale ed altre sottoposte a manutenzione da parte degli stessi enti.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi, di cui all'art. 1, i soggetti pubblici nel cui territorio ricadono tali opere.

2. Il chilometraggio da porre a base per la determinazione e l'ammontare dei contributi è stabilito dallo sviluppo delle strade che, alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, risultino classificate vicinali e/o interpoderali, di bonifica montana, di bonifica integrale o di altri enti, e di enti pubblici competenti alla loro manutenzione.

3. L'ammontare complessivo dei contributi dovuti a ciascun ente è determinato annualmente con deliberazione della giunta regionale.

4. L'erogazione verrà accreditata su di un capitolo di bilancio, denominato: «Contributi regionali finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade rurali» appositamente istituito dagli enti beneficiari della presente legge.

Art. 3.

Istanze

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti beneficiari presentano apposita istanza, corredata da idonea documentazione atta a determinare lo sviluppo della rete stradale per la quale si richiede il contributo, il numero di strade, la località di ubicazione, l'anno di realizzazione con relazione contenente lo stato e le condizioni delle strade, un preventivo di massima sui costi necessari per gli interventi di manutenzione ed il numero del capitolo di bilancio dove accreditare le somme.

2. La giunta regionale, previo parere dell'assessorato competente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo determina e delibera il riparto dei contributi da assegnare, dandone tempestiva comunicazione agli enti.

3. In fase di prima applicazione della presente legge gli enti interessati dovranno presentare la richiesta, corredata della documentazione prescritta, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della stessa nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4.

Rendiconto

1. Entro un anno dalla data di effettiva erogazione, i soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano il rendiconto sull'utilizzo dei fondi ricevuti e sugli interventi effettuati.

2. Gli enti beneficiari del contributo di cui alla presente legge dovranno, nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui hanno avuto erogate le somme, rendicontare alle strutture competenti dell'assessorato regionale all'agricoltura l'utilizzo dei fondi con l'indicazione delle infrastrutture su cui sono stati effettuati gli interventi, pena la revoca e la restituzione del contributo concesso o attraverso compensazioni da operare su successive concessioni.

3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge possono affidare i servizi di manutenzione anche ad imprese, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, secondo le modalità previste dagli enti attuatori.

4. I rendiconti, vistati dal tecnico preposto e fatti propri dagli enti concessionari, saranno inviati all'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2002 nell'apposita U.P.B. è iscritto un nuovo capitolo con la seguente denominazione: «Interventi di manutenzione a favore della viabilità rurale», alla cui copertura finanziaria si provvederà con successiva variazione di bilancio.

2. Relativamente agli esercizi finanziari 2003 e successivi, si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Art. 6.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 agosto 2002

IORIO

02R0626

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 14.

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 46 del 4 ottobre 2002)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.

2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.

3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della carta europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992.

4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.

5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta.

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell'infanzia, di base e secondarie.

2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.

3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

Art. 3.

Buono scuola

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall'art. 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato «buono scuola» destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.

2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.

3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:

a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;

b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);

c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;

d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;

e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;

f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 4.

Art. 4.

Vigilanza e controllo

1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge, l'osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti dell'osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell'offerta formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.

2. È istituito presso il dipartimento pubblica istruzione dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istru-

zione un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.

3. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione presenta alla commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge.

Art. 5.

Decorrenza degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge e coordinati con il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 3 dell'art. 3, sono attuati a partire dall'anno scolastico 2002-2003.

Art. 6.

Interventi per il diritto allo studio

1. La Regione Sicilia, in collaborazione con gli enti locali, con le autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

2. Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali di un assegno *una tantum* da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'art. 2, in condizione di disagio economico.

3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno *una tantum* è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'art. 3.

4. L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.

Art. 7.

Tassa rifiuti solidi urbani. annualità pregresse

1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Sicilia per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani iscritta a molo fino all'anno 2000.

Art. 8.

Modifiche di norma e proroga di termini

1. Il comma 36 dell'art. 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:

«36. — Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 è così modificato: le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002, con esclusione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore alla data del 1° ottobre 2004. Nella fase transitoria l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua a svolgere i compiti e le funzioni per l'organizzazione della rete scolastica, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, previo parere dei consigli scolastici provinciali sentite le associazioni dei dirigenti scolastici».

Art. 9.

Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori

1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:

«art. 1. — 1. La Regione Sicilia garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.

3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.

4. In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga agli interessati, che sceglieranno autonomamente le modalità di trasporto, un contributo pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea.

5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.

6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.

7. Per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8».

Art. 10.

Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è erogato nei limiti dell'attuale stanziamento di bilancio a favore dei soggetti individuati dall'art. 2 per la frequenza della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.

2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente per l'anno 2001 non sia superiore a euro 14.177,25.

Negli anni scolastici successivi si farà riferimento all'anno fiscale immediatamente precedente. L'indicatore della situazione economica equivalente è determinato con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001.

Art. 11.

Museo interdisciplinare

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è aggiunta la seguente lettera:

e) museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini.

2. All'art. 2 comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è abrogata la lettera l).

Art. 12.

Stamperia regionale Braille

1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di

riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione italiana ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della stamperia regionale Braille.

2. Gli immobili, eventualmente già acquistati o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione Sicilia e sono concessi in uso gratuito all'Unione italiana ciechi per le finalità connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille.

Art. 13.

Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed elementari

1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali è autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di 2.221 migliaia di euro da iscrivere all'U.P.B. 9.2.3.1 (capitolo 373701). All'onere di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia di euro;

U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate per l'esercizio 2002 le seguenti spese:

a) per le finalità dell'art. 3, comma 1: 17 milioni di euro;

b) per le finalità dell'art. 4, comma 1: 140 mila euro;

c) per le finalità dell'art. 6: 10 milioni di euro;

d) per le finalità dell'art. 7: 500 mila euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio 2002, quanto a 20.140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1010 e quanto a 7.500 migliaia di euro con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 la spesa, valutata in 65.090 migliaia di euro per ciascuno dei predetti anni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 12.02.01, accantonamento 1010.

Art. 15.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 ottobre 2002.

CUFFARO GRANATA

02R0856

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2002, n. 15.

Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47 dell'11 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70 ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «regolamento di polizia veterinaria»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: «legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, recante «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo ed in particolare l'art. 19 che istituisce l'albo delle associazioni costituite con atto pubblico che perseguono senza fini di lucro obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali»;

Ritenuto di dover provvedere, per la disciplina dei requisiti e modalità di iscrizione al predetto albo regionale, all'emanazione del regolamento all'uopo previsto dal citato art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;

Udito il parere n. 677/2001, reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 29 gennaio 2002;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 125 del 19 aprile 2002;

Su proposta dell'assessore regionale per la sanità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, istituito presso l'assessorato regionale della sanità, ai sensi dell'art. 19, primo comma della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, si compone di due sezioni:

sezione A), nella quale sono iscritte tutte le associazioni, costituite con atto pubblico, che gestiscono da almeno due anni rifugi per animali nel territorio della Regione Sicilia;

sezione B), nella quale sono iscritte tutte le altre associazioni protezionistiche o animaliste che svolgono le loro attività nel territorio della Regione Sicilia ivi comprese quelle che gestiscono rifugi per animali da meno di due anni.

2. Le associazioni iscritte nella sezione B) dell'albo regionale che ne maturino i requisiti sono iscritte a domanda nella sezione A) dell'albo medesimo.

Art. 2.

1. I requisiti necessari per essere iscritti all'albo regionale, oltre a quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono:

a) attività svolta o da svolgere nel territorio della Regione Sicilia;

b) protezione degli animali come preminente finalità statutaria, con particolare riguardo agli obiettivi fissati nel primo comma della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;

c) carattere di continuità e rilevanza esterna dell'attività svolta o che si intende svolgere;

d) ordinamento interno dell'associazione che ne garantisca la democraticità;

e) elettività e gratuità delle cariche associative;

f) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e loro obblighi e diritti;

g) obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino il patrimonio, i contributi e le eventuali donazioni ricevute;

h) per le associazioni da iscrivere nella sezione A), oltre ai requisiti precedenti, la gestione di rifugi per animali da almeno due anni.

Art. 3.

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, le associazioni interessate in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento devono presentare istanza in carta semplice e a firma del legale rappresentante all'assessore regionale per la sanità allegando:

1 - per l'iscrizione nella sezione A):

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risulti la conformità dell'associazione ai principi di cui all'art. 2 del presente regolamento;

b) relazione sull'attività di gestione del rifugio negli ultimi due anni;

c) indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;

d) indicazione di eventuali collaboratori esterni o professionisti della cui opera si avvale l'associazione;

e) copia dell'autorizzazione sanitaria del rifugio;

f) indicazione dell'entità delle risorse disponibili e delle attrezzature;

2 - per l'iscrizione nella sezione B):

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risulti la conformità dell'organizzazione ai principi di cui all'art. 2 del presente regolamento;

b) relazione sulle attività svolte;

c) indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;

d) indicazione di eventuali collaboratori esterni o professionisti della cui opera si avvale l'associazione;

e) indicazione dell'entità delle risorse disponibili e delle attrezzature.

2. In sede di prima applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale, sezione A), quelle associazioni costituite con atto pubblico che alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale gestiscono rifugi da almeno due anni con attività comprovata dalla documentazione di cui al punto 1).

3. L'iscrizione nella sezione A) dell'albo regionale dà diritto a poter accedere ai contributi di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nei limiti che saranno previsti dal regolamento contemplato dal sesto comma dello stesso art. 20.

Art. 4.

1. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con decreto dell'assessore regionale per la sanità a seguito di un'attività istruttoria tendente a verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione e la regolarità della documentazione di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

2. Il decreto di iscrizione all'albo regionale sarà notificato all'associazione interessata.

Art. 5.

1. Tutte le associazioni iscritte all'albo regionale devono inviare all'assessorato regionale della sanità entro il 30 aprile di ogni anno una relazione a firma del legale rappresentante relativa:

a) al permanere dei requisiti d'iscrizione;

b) all'attività espletata nel precedente anno solare;

c) alle eventuali modifiche intervenute nello statuto e in seno agli organi sociali;

d) alle variazioni della sede legale e sociale.

Art. 6.

1. La cancellazione dall'albo regionale, oltre che a richiesta dell'associazione interessata, avviene d'ufficio nelle ipotesi in cui:

a) dagli atti prodotti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento emerga che l'associazione non è più in possesso dei requisiti minimi d'iscrizione;

b) la sussistenza di gravi carenze di funzionamento o violazione di norme di legge o di regolamento;

e) l'associazione non trasmetta all'assessorato regionale della sanità la relazione entro i tempi fissati dall'art. 5.

2. Il provvedimento di cancellazione è adottato, con decreto dell'assessore regionale della sanità, nel rispetto della procedura dettata dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

3. Copia del provvedimento di cancellazione sarà notificata all'associazione interessata.

Art. 7.

1. L'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia con cadenza annuale.

Art. 8.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 27 giugno 2002.

CUFFARO - CITTADINI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, il 30 agosto 2002

Registro n. 1, atti del Governo, foglio. n. 29. (2002.39.2342)

02R0857

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501754/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 1 2 5 *

€ 3,20